

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(107)

---

## INDICE

<i>RESOCONTI:</i>			<i>Pag.</i>
	<i>Pag.</i>		
RIUNITE ( <i>Giustizia-2<sup>a</sup> e Industria-10<sup>a</sup></i> ) . . .	19	FINANZE E TESORO (6 <sup>a</sup> ) . . . . .	33
RIUNITE ( <i>Industria-10<sup>a</sup> e Igiene e sanità 12<sup>a</sup></i> )	20	ISTRUZIONE (7 <sup>a</sup> ) . . . . .	39
AFFARI COSTITUZIONALI (1 <sup>a</sup> ) . . . . .	22	AGRICOLTURA (9 <sup>a</sup> ) . . . . .	47
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	58	INDUSTRIA (10 <sup>a</sup> ) . . . . .	49
GIUSTIZIA (2 <sup>a</sup> ) . . . . .	26	LAVORO (11 <sup>a</sup> ) . . . . .	49
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	59	IGIENE E SANITÀ (12 <sup>a</sup> ) . . . . .	51
DIFESA (4 <sup>a</sup> ) . . . . .	30		
BILANCIO (5 <sup>a</sup> ) . . . . .	32		
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	59		

---

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 60



## COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

10<sup>a</sup> (Industria)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Comm.ne  
VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
l'industria, il commercio e l'artigianato Er-  
minero.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

## IN SEDE REFERENTE

« Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni  
private contro i danni » (460).  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore alle Commissioni riunite, senatore de' Cocci, avverte che gli aspetti tecnicamente assai complessi della normativa hanno indotto alla costituzione di un gruppo di lavoro informale, al quale collaborano tutte le forze politiche e che ha già svolto una soddisfacente attività di revisione di alcune parti dell'articolato. Grazie a tale sollecitata procedura le Commissioni riunite potranno presto discutere opportuni emendamenti, giungendo al perfezionamento del testo in breve tempo così da rimediare, entro certi limiti, al ritardo con il quale l'Italia provvede all'applicazione della nota Direttiva comunitaria.

Replicando agli intervenuti nel dibattito, rileva come siano emersi comuni consensi su di una normativa che, d'altra parte, riproduce essenzialmente il testo voluto dalla Comunità economica europea, dal quale non è possibile discostarsi. Avverte tuttavia che sulle parti che non riproducono la Diretti-

va CEE si rendono possibili approfondimenti e perfezionamenti, specialmente per quanto concerne la disciplina particolare delle riserve tecniche e la struttura della sorveglianza governativa: su tali problemi, appunto, ha operato il gruppo di lavoro sopraricordato.

Riguardo al pericolo, da taluni prospettato, che il mercato assicurativo italiano venga ad essere quasi soverchiato dall'accesso di imprese assicurative operanti nel mercato comunitario, osserva come le caratteristiche di apertura presenti nel nostro mercato abbiano già consentito notevoli interventi di imprese estere, così che non sembra ormai ipotizzabile un ulteriore rilevante ingresso di nuove iniziative.

Circa l'eventualità che il testo governativo in esame venga a favorire i grandi gruppi, fa presente come l'intento di portare le aziende ad una gestione sana e razionale non implichi il privilegiare i gruppi più forti, dato che esempi recenti mostrano malesseri di gestione fra i grandi gruppi e, al contrario, aziende minori in buone condizioni. Ribadisce che in ogni caso non è consentito al legislatore italiano incidere sul margine di solvibilità, bensì soltanto sulle riserve tecniche.

Per quanto attiene alle strutture di controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sottolinea la necessità di potenziarle con la massima sollecitudine, anche perchè sembra opportuno ipotizzare meccanismi di controllo preventivo, per le imprese che non sono in regola per quanto attiene al margine di solvibilità, meccanismi che valgano ad evitare le ipotesi di revoca dell'autorizzazione.

Riferendosi, infine, al problema delle società di mutuo soccorso, auspica la sollecitata elaborazione da parte del Parlamento di nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita, un settore questo nel quale tali società potrebbero trovare un pro-

prio campo di espansione. Ravvisa quindi l'opportunità di rinviare, nel frattempo, la elaborazione della disciplina particolare prevista per questa categoria di imprese.

Conclude riconfermando il parere sostanzialmente favorevole al disegno di legge, ed invitando le Commissioni riunite ad una sua rapida approvazione, con i miglioramenti che si riterrà di apportarvi.

Il sottosegretario Erminero, riferendosi agli elementi essenziali emersi nel dibattito, rileva anzitutto come le interessanti critiche mosse dal senatore Ferrucci si svolgano in un piano assai ampio, su questioni di fondo che travalicano in parte i limiti del disegno di legge governativo. Rileva poi come il perseguire un assetto razionale e solido del mercato assicurativo non significa necessariamente favorire la prevalenza dell'oligopolio, temuto dal senatore Ferrucci. Per quanto attiene ai timori di un eccessivo ingresso di iniziative estere, richiama l'attenzione sulla relativa ristrettezza del mercato assicurativo italiano, accanto al quale si pone una maggiore dimensione operativa delle assicurazioni sociali (rispetto agli altri Paesi CEE), con conseguente scarso margine di possibilità per nuove iniziative estere.

Circa i rilievi critici mossi sui controlli svolti dal Ministero, fa presente come gli organici fossero di fatto non adeguati, mentre con la futura normativa sarà possibile diminuire i compiti di *routine* o di pura certificazione, destinando maggiori risorse alle attività ispettive, nell'intesa che si renda possibile superare le note difficoltà strutturali all'introduzione di esperti nell'amministrazione.

Conclude invitando ad approvare il disegno di legge, che promuove indubbiamente un salto di qualità nel mercato assicurativo italiano, nella consapevolezza che ciò non possa escludere, inevitabilmente, difficoltà transeunti per alcuni settori imprenditoriali, che però giungeranno sicuramente ad un assetto più sano e solido.

Su proposta del presidente Viviani le Commissioni riunite, tenendo conto dell'attività proficuamente iniziata dal sopra menzionato gruppo di lavoro informale, e tenendo

conto altresì del margine di tempo occorrente per il completamento di tale attività, decidono di iniziare l'esame dell'articolato giovedì 14 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> torneranno a riunirsi giovedì 14 luglio, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 11.*

#### COMMISSIONI RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria)

e

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Comm.ine de' Cocci*

*Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat Cattin e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Erminero.*

*La seduta ha inizio alle ore 18,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali » (770), approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio).

A nome del Gruppo socialista italiano prende la parola il senatore Pittella.

Premesso che il decreto-legge in esame non appare assolutamente idoneo a perseguire la sua precipua finalità, che è quella della razionalizzazione della produzione e del prezzo dei farmaci, finalizzata al perseguimento ed alla salvaguardia della sanità pubblica, l'oratore illustra numerose perplessità su singole disposizioni del provvedi-

mento; aggiunge che il problema dei prezzi dei medicinali, strettamente connesso con quello della ricerca farmaceutica, va risolto garantendo nel nostro Paese la possibilità della formazione di un ragionevole margine di profitto, in particolare per le imprese che svolgono ricerca, tenendo anche presente la paventata sorte delle piccole industrie nazionali che tale ricerca non possono fare, mentre le multinazionali godono, tra l'altro, del beneficio del trasferimento dei prezzi. Il cosiddetto nuovo metodo della concessione di una quota, sul prezzo del prodotto della ricerca non può considerarsi adeguato, perchè il costo della ricerca stessa può essere fatto gravare sul singolo prodotto soltanto nel caso in cui esso sia venduto su scala mondiale, (e tale evento non è di frequente realizzazione nell'industria italiana); a quest'ultima potrebbe essere giovevole, accanto alla rapida approvazione della legge sul brevetto dei farmaci, ed accanto all'abolizione dello sconto mutualistico ormai controproducente, un sistema di distribuzione del premio per la scoperta su tutto il listino, eventualmente in forma differenziata, a seconda dell'anzianità dei prodotti.

L'oratore aggiunge che la Commissione per la ricerca appare difficilmente in condizione di stabilire con equità quale sia l'impegno industriale per i farmaci di nuova commercializzazione; giudica inoltre che il Parlamento non dovrebbe rimanere estraneo alla composizione di tale Commissione; conclude sostenendo che il decreto-legge in esame appare inficiato da inorganicità e da omissioni; su di esso esprime vive perplessità, soprattutto perchè lo considera inidoneo a produrre una vera e propria ripresa del settore.

Interviene il senatore Bellinzona.

Ricordati i precedenti legislativi del decreto-legge e sottolineato ch'esso investe non soltanto problemi di carattere economico-produttivo, ma chiama in causa gli stessi indirizzi di politica sanitaria, dichiara che il vero problema da risolvere è quello di trovare un giusto equilibrio tra i legittimi interessi delle aziende, quelli occupazionali, quelli della spesa e della salute pubblica, av-

vertendo peraltro che in ogni caso la finalità della efficacia terapeutica dovrà avere la necessaria prevalenza, e che il settore troverà la sua sistemazione solo se si perverrà ad una vasta e profonda riconversione produttiva. Nonostante gli impegni assunti, il Governo, rileva, ha proceduto finora con interventi frammentari, senza che siano stati avviati a soluzione i problemi dei nuovi criteri di registrazione, della precisazione delle norme per la sperimentazione chimica, del coordinamento e della razionalizzazione degli strumenti di controllo e di verifica (che consentano il superamento dell'attuale proliferazione e della diffusa conflittualità) mentre si è rinviata alla riforma sanitaria la disciplina della propaganda e dell'informazione scientifica.

L'oratore riconosce comunque che l'introduzione d'un nuovo metodo per la determinazione dei prezzi è un'esigenza reale per cominciare a porre ordine nel settore; manifestate numerose perplessità su talune disposizioni del decreto-legge, conclude asserendo che le correzioni apportate dalla Camera al testo originario appaiono opportune; rileva che gli emendamenti proposti nella scorsa seduta dal Governo — comportando un rinvio all'altro ramo del Parlamento — giustificano anche un più approfondito esame della materia; si riserva la presentazione di emendamenti e l'adozione di definitive decisioni dopo aver conosciuto il punto di vista dal Governo stesso: conclude dichiarandosi fin d'ora d'accordo, sia sul superamento dell'attuale misura dello sconto sui prodotti farmaceutici, sia sul miglioramento dell'attuale metodo di formazione dei prezzi.

Segue un intervento del senatore Milani, il quale chiede al ministro Donat-Cattin una illustrazione, più che tecnica, politico-amministrativa dei criteri adottati dal CIPE per l'elaborazione del nuovo metodo.

Prende quindi la parola il relatore, senatore Carboni, ponendo in risalto che il decreto-legge in esame costituisce uno sforzo di armonizzazione delle norme e delle procedure del settore, al fine di restituire una certa competitività alle nostre industrie e di ridurre opportunamente il prezzo dei

farmaci; esaminati in dettaglio i punti salienti della nuova metodologia, ribadisce che il provvedimento in discussione ha carattere congiunturale; conclude riaffermando l'estrema urgenza d'introdurre un nuovo metodo ed avvertendo che un esame organico e definitivo della materia richiederebbe tempi più lunghi e quindi ritardi negli interventi, che appaiono invece improrogabili.

Interviene il ministro Donat-Cattin dichiarandosi pronto a fornire subito una risposta politica ai quesiti posti dai precedenti oratori e precisando che, ove la nuova metodologia non venisse introdotta, si avrebbe come unica conseguenza il perpetuarsi delle distorsioni finora provocate dalle vigenti norme, ormai largamente superate. Soffermatosi quindi su taluni speciali problemi della ricerca scientifica, il rappresentante del Governo ribadisce che il decreto-legge in esame non è e non vuol essere un provvedimento organico e definitivo di politica farmaceutica da inserirsi nel quadro della riforma sanitaria, ma soltanto un atto dovuto, sia per un adeguato controllo dei prezzi dei farmaci, sia per passare finalmente ad un sistema più avanzato di fissazione dei prezzi stessi.

Successivamente, ricondate le tassative decisioni comunitarie nella materia e ribadita l'esigenza di approvare quanto meno l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo all'articolo 2-bis approvato dalla Camera dei deputati, conclude sollecitando le Commissioni a raccogliere senza ulteriore indugio il provvedimento.

Il presidente de' Cocci riassume i termini del dibattito e propone, data la ristrettezza del tempo a disposizione, che le Commissioni accolgano senza modificazioni il provvedimento, rinviando all'esame dinanzi alla Assemblea ogni proposta di modificazione; anche gli emendamenti del Governo andrebbero, in tal caso, presentati all'Assemblea.

Seguono interventi del senatore Milani, il quale riafferma l'esigenza di approfondire l'esame del decreto-legge, con le relative proposte di emendamento e del senatore Merzario che, ricordate le perplessità manifestate da tutti i Gruppi, si associa alla richiesta di

rinvio, sia per tentar di conferire organicità alla normativa in esame, sia per evitare inutili turbative al Paese; a suo avviso il decreto-legge (che forse non ha ambizioni, ma ha certamente notevoli implicazioni, per motivi non di metodo ma di merito) dev'essere portato all'esame e alla votazione dell'Assemblea quando i più gravi problemi da esso toccati siano già stati risolti.

Infine, dopo interventi dei senatori Pollastrelli e Del Nero, del ministro Donat-Cattin e del Presidente, il seguito dell'esame del decreto-legge è rinviato alla seduta di domani giovedì 30 giugno alle ore 12.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

#### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
MURMURA

*Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bressani.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,45.*

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLO STATO ATTUALE DELLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIBATTITO SULLE STESSE.

Il presidente Murmura rivolge espressioni di ringraziamento al sottosegretario Bressani presente, su mandato del Presidente del Consiglio dei ministri, per fornire alla Commissione le informazioni richieste nella seduta del 25 maggio scorso — a norma dell'articolo 46 del Regolamento — sullo stato attuale della riforma della pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Bressani esordisce precisando anzitutto che la riforma della pubblica amministrazione procede sulla base di due direttrici di azione: l'attuazione della delega di cui alla legge n. 382 del 1975 ed i rinnovi contrattuali per tutti i comparti del pubblico impiego.

Sul primo punto ricorda che l'opera di rinnovamento dell'apparato amministrativo è ormai avviata con la legge n. 382 che, insieme alle leggi nn. 70 e 386, delinea la trasformazione dell'attuale assetto dell'amministrazione statale in modo da renderla più idonea all'esercizio dei compiti che rimangono nell'ambito della sua diretta competenza nonché all'esercizio di quelle funzioni di indirizzo e di coordinamento sulle quali si baseranno in futuro sempre di più i rapporti con le Regioni e le autonomie locali. Precisa quindi che lo schema di decreto sottoposto al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in coerenza con le previsioni sul trasferimento di funzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 382, propone la soppressione di uffici in sette ministeri, in quattro dei quali a livello di direzione generale.

Lo schema di decreto predisposto ai sensi dell'articolo 6, lettera b), della legge n. 382, istituisce ruoli unici di impiegati ed operai presso la Presidenza del Consiglio in conseguenza delle modifiche strutturali subite da amministrazioni dello Stato e di enti pubblici per il trasferimento e la delega di funzioni alle Regioni. Detti ruoli unici hanno anche la finalità di assorbire il personale degli enti disciolti nei casi in cui non siano state trovate collocazioni nelle destinazioni previste dalla legge di scioglimento.

I posti disponibili per l'istituzione dei ruoli unici utilizzando le vacanze create nella amministrazione nel 1975 e nel 1976 sono circa 20 mila nell'amministrazione dello Stato, elevabili a circa 27 mila ove si comprendano anche le aziende. Il personale collocato nei ruoli unici, specifica il sottosegretario Bresani, verrà assegnato alle singole amministrazioni, in base a precisi programmi.

Per quanto concerne l'attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge n. 382, sembra opportuno sottolineare che l'attuale testo lascia fuori dalla progettata fusione dei ruoli dirigenziali all'incirca la metà dell'intera consistenza numerica dei relativi ruoli.

Pare quindi al Governo che la questione debba essere rimeditata anche ai fini di una diversa formulazione della norma di delega,

sempre che il Parlamento mantenga l'avviso di attuare l'unificazione della dirigenza.

Sulla seconda direttrice di azione — i rinnovi contrattuali — il sottosegretario Bresani fa presente che con l'accordo del 5 gennaio 1977 si è inteso da un lato programmare la spesa per il personale sull'arco del triennio, prevedendo delle anticipazioni economiche, in misura eguale per tutti ed un tetto nei miglioramenti contrattuali fissato in lire 50 mila da utilizzare quale beneficio medio con criteri di perequazione interna alle singole categorie, dall'altro di dare avvio ad un nuovo modello retributivo del personale che realizzi la perequazione inter-settoriale tra le varie categorie del pubblico impiego. Il Governo nella sua azione si è ispirato costantemente al principio della eliminazione graduale delle sperequazioni normative e retributive esistenti tra le varie categorie dei pubblici dipendenti (ministeriali, regionali, ospedalieri, dipendenti degli enti locali, delle aziende autonome, della scuola) nonché all'affermazione del principio costituzionale secondo cui a parità di quantità e di qualità di lavoro compete pari retribuzione qualunque sia l'amministrazione, ente od azienda di appartenenza.

Strumento efficace per il raggiungimento di tale obiettivo è sembrata la cosiddetta qualifica funzionale di cui sono elementi qualificanti i contenuti di professionalità e di responsabilità a tutti i livelli della struttura organizzativa in cui il personale viene a collocarsi. Alle qualifiche professionali dei vari livelli si accederà direttamente dall'esterno mediante concorso pubblico riservando un certo numero di posti al personale in servizio appartenente al livello inferiore purchè in possesso di determinati requisiti. I contingenti di ciascun livello saranno fissati globalmente dalla legge lasciando all'esecutivo la determinazione delle singole qualifiche professionali nell'ambito di esse in relazione ai fabbisogni funzionali delle singole amministrazioni. Sarà così possibile realizzare una effettiva mobilità settoriale ed intersettoriale del personale che per quanto concerne l'amministrazione statale verrà amministrato da un unico organo di gestione e di programmazione.

Passando quindi all'esame di taluni aspetti specifici sui quali la Commissione aveva richiesto informazioni, fa presente che circa la nuova disciplina del lavoro straordinario, con protocollo di intesa del 16 giugno scorso, il Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori statali hanno siglato un accordo volto a modificare sostanzialmente, a partire dal 1° luglio prossimo, la disciplina del lavoro straordinario.

Dopo essersi soffermato ad illustrare i termini di tale accordo — secondo il quale la nuova disciplina darà vita all'impostazione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro che limiterà l'istituto dello straordinario alle effettive esigenze di servizio avente carattere di assoluta occasionalità e temporaneità — passa a trattare il problema delle indennità di missione e di trasferimento. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, appellandosi all'articolo 9 della legge n. 382 del 1975, hanno chiesto ed ottenuto dal Governo di aprire un confronto su tale materia: i risultati della trattativa potranno essere tradotti dal Governo in eventuali emendamenti al disegno di legge n. 590, già all'esame del Senato.

Sul riscatto ai fini di pensione dei periodi di studio universitario per particolari categorie di personale, rileva che non sembra trovare fondamento la pretesa di riconoscimento della durata legale del corso di studi universitari per quelle carriere, come quella di concetto, per l'accesso alle quali non è richiesto il possesso del diploma di laurea o per quei periodi di studio universitario coincidenti con periodi di servizio prestati in carriere inferiori a quella direttiva. Ogni deroga alla vigente disciplina, come quella proposta ad esempio dal disegno di legge numero 271, all'esame del Senato, sarebbe fonte di sperequazioni e di ripercussioni a catena in altre categorie di dipendenti. In ordine alla riapertura dei termini per il collocamento a riposo agevolato previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 536 e successive modificazioni e integrazioni, sottolinea che a gravi turbative condurrebbe l'accoglimento delle proposte intese sia a revocare le domande a suo tempo presentate sia a riaprire i termini di presentazione di nuove domande.

Non vale invocare precisa il sottosegretario Bressani, in relazione alla proposta di revoca delle domande, il precedente atto adottato in favore delle forze di pubblica sicurezza. Quella misura infatti fu ispirata dalla eccezionale esigenza di fronteggiare il fenomeno della criminalità in presenza di una flessione nei reclutamenti di nuovo personale.

Conclude quindi auspicando che la Commissione ed il Senato coadiuvino l'azione del Governo concordando soltanto con quelle iniziative legislative che siano coerenti con il disegno complessivo di riforma.

Il presidente Murmura ringrazia il sottosegretario Bressani che con la sua esposizione ha recato un utile apporto per l'organicità e la linearità dei lavori della Commissione.

Interviene quindi il senatore Maffioletti il quale, dopo avere precisato che alcuni aspetti della esposizione del sottosegretario Bressani sono apprezzabili mentre altri non possono trovare il consenso della sua parte politica — pur essendo positivamente valutabile lo sforzo inteso a rendere esauriente l'informazione data alla Commissione — sottolinea che occorre riconsiderare in positivo il complesso delle funzioni che spettano agli organi centrali, alla luce di un criterio che deve essere di indirizzo e di coordinamento dell'attività della pubblica amministrazione. Sarebbe pertanto da respingere una impostazione che riducesse la ristrutturazione dei servizi centrali ad una semplice riorganizzazione delle funzioni che residuano dopo il trasferimento alle Regioni delle attribuzioni loro spettanti. In base alla legge n. 382 occorre un impegno — che non sembra trasparire dalla esposizione del sottosegretario Bressani — del Governo in una direzione qualitativamente innovativa: al vecchio centralismo burocratico, cioè, occorre sostituire una centralità coordinatrice di indirizzo dello Stato.

Rilevata quindi l'esigenza di dare applicazione all'articolo 7 della legge n. 382, che istituisce i ruoli dei dirigenti, ed espresso un giudizio positivo sull'avvio degli accordi contrattuali per i comparti del pubblico impiego, sostiene che occorre al più presto

pervenire alla soppressione delle direzioni generali per il personale presso le singole branche dell'amministrazione in quanto fonti di particolarismi e di difesa corporativa di interessi di settore.

Ad avviso del senatore Maffioletti la Commissione deve impegnarsi a frenare l'approvazione di misure legislative afferenti a settori particolari della pubblica amministrazione, se non addirittura a suoi uffici. Tale poco encomiabile andamento — più di una volta censurato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente — deve trovare anche nel Governo un vigile e diligente filtro.

Quindi il senatore De Matteis, apprezzate in linea di massima alcune delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo, sottolinea l'esigenza di un intervento definitivo nel settore della pubblica amministrazione. A tale proposito, a suo avviso, la legge n. 382 avrebbe dovuto riguardare anche l'organica ristrutturazione dei ministeri.

Il senatore Treu si sofferma in particolare sul problema della qualifica funzionale chiedendo al rappresentante del Governo se nell'ambito della pubblica amministrazione si prevede un avanzamento in linea verticale dei dipendenti a seguito delle innovazioni normative che verranno introdotte.

Secondo il senatore Gui il sottosegretario Bressani ha svolto una relazione completa e precisa. Non va comunque sottaciuto — in riferimento alle espressioni indeterminate che figurano sia nell'articolo 118 della Costituzione, sia nella legge n. 382 — che la delega alle Regioni delle funzioni amministrative, sia pure sotto il pretesto dell'organicità, non travalichi l'ambito delle competenze effettivamente delegabili, con esclusione di quanto l'ordinamento in vigore riserva alla competenza degli organi centrali.

Ad avviso del senatore Gui, inoltre, sarebbe bene anche approfondire l'importante problema della delega di compiti dalle Regioni agli enti sub-regionali. È anche il caso di porre in rilievo che spettando agli organi centrali dell'amministrazione compiti di coordinamento e di indirizzo, gli obiettivi della programmazione economica nazionale — cui fa riferimento l'articolo 3 della legge numero 382 — presuppongono una parte attiva

delle Regioni. Ad avviso del senatore Gui occorre precisare quale garanzia si prevede a tutela del cittadino qualora questo ruolo attivo degli organi periferici non venga svolto.

Osservato quindi che l'unificazione dei ruoli del personale, così come previsto dalla legge n. 382, presuppone la ristrutturazione della presidenza del consiglio dei ministri, fino a questo momento non ancora avviata, afferma che la legge è stata drastica nel riordinare l'assetto del personale degli uffici centrali della pubblica amministrazione ma allo stesso criterio non si è attenuta per la predisposizione delle strutture necessarie a dare concretezza a tale obiettivo.

Concludendo il senatore Gui osserva che non si può continuare ad ignorare il forte malumore esistente in seno agli ex combattenti non dipendenti pubblici e sottolinea che se si dovesse insistere con norme a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti non si farebbe che allargare una piaga che presenta aspetti di particolare gravità.

Ad avviso del senatore Branca, secondo il quale va particolarmente apprezzato l'apporto personale del Sottosegretario alle informazioni testè rese, la linea enunciata dal Governo appare buona. Taluni aspetti richiederebbero approfondimenti che si riserva di svolgere in sede di esame dei singoli provvedimenti afferenti alla pubblica amministrazione.

Circa il problema degli ex combattenti bisogna osservare che mentre lo Stato può attribuire ai propri dipendenti taluni vantaggi, le stesse misure non possono essere coattivamente imposte al settore privato, pena la violazione dell'articolo 41 della Costituzione secondo il quale l'iniziativa economica privata è libera.

Replica il sottosegretario Bressani. Conferma che la legge n. 382 non istituisce organi che consentano la gestione dei ruoli unici del personale; è però intenzione del Governo esaminare la possibilità di affidare tale compito ad un organo *ad hoc* presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine al quesito riguardante l'avanzamento del personale, il sottosegretario Bressani precisa che oltre, alla progressio-

ne economica in senso orizzontale, è prevista anche la progressione in senso verticale per tutti i dipendenti. Il passaggio da un livello all'altro avverrà per pubblico concorso. Conclude precisando che una progressione di carattere solamente economico non consente di dar vita a tutti quegli incentivi che possono stimolare il personale dipendente a sviluppare tutte le sue capacità.

Conclude il dibattito il presidente Murmura precisando che, sulla scorta delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo, i singoli temi oggi affrontati avranno modo di essere ulteriormente approfonditi nel corso dell'esame dei provvedimenti afferenti alla pubblica amministrazione.

#### IN SEDE REFERENTE

« Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta » (379).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione stabilisce di demandare all'esame di un'apposita Sottocommissione, coordinata dal relatore Mancino e composta dai senatori Modica, Fosson, Carnesella, Branca, Ruffino, Saragat e Nencioni, la valutazione di taluni aspetti del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

« Disciplina della responsabilità dei Conservatori dei registri immobiliari » (594), d'iniziativa dei senatori Assirelli e De Giuseppe.

(Esame e rinvio).

Riferisce in senso favorevole al provvedimento il relatore Vernaschi, il quale precisa che, secondo le norme in esame, a decorrere dal 25 novembre 1973 la legittimazione passiva per i danni eventualmente arrecati dal conservatore dei registri immobiliari nell'esercizio delle sue funzioni in dipendenza della responsabilità a lui attribuita dagli articoli 2674, 2675 e 2676 del codice civile viene assunta dal ministero delle finanze.

Precisato che il disegno di legge tende a porre riparo ad una situazione di inefficienza degli uffici delle Conservatorie dovuta, oltre all'abbandono dei titolari, anche ad un

organico qualitativamente inadeguato, osserva che conseguentemente occorrerà procedere anche alla modificazione dell'articolo 26 della legge n. 540 del 1943, relativo alle norme di servizio ipotecario.

Interviene quindi il senatore Assirelli che motiva ampiamente l'urgenza che riveste la approvazione del disegno di legge. Sussiste infatti il pericolo che alcune conservatorie, presso le quali già giacciono un numero notevole di pratiche arretrate, restino paralizzate.

Secondo il senatore Branca occorre precisare l'ammontare della spesa che il provvedimento comporta e specificare al primo comma dell'articolo 1 che la responsabilità del conservatore è di natura speciale.

Anche ad avviso del senatore Lepre bisogna assicurare la funzionalità degli uffici delle conservatorie.

Il senatore Maffioletti, pur non disconoscendo le ragioni obiettive che stanno alla base del disegno di legge, formula taluni rilievi sulla portata dell'ultimo comma dell'articolo 1, riservandosi di presentare un apposito emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

#### IN SEDE REDIGENTE

« Normativa organica per i profughi » (391).

(Rinvio del seguito della discussione).

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,10.*

## IN SEDE CONSULTIVA

« Interpretazione autentica del n. 61 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esercizio delle case da gioco » (608), d'iniziativa del senatore Andò ed altri;

« Autorizzazione alla istituzione di case da gioco nel territorio di ciascuna regione » (654), d'iniziativa del senatore Guarino.  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione). (Esame e rinvio).

Il presidente Viviani sottolinea che, in considerazione dell'importanza dei due disegni di legge, ha ritenuto, d'intesa con il presidente della Sottocommissione pareri senatore De Carolis, di rimetterne l'esame alla Commissione. Si conviene di esaminare congiuntamente le due iniziative.

Il senatore De Carolis riferisce alla Commissione, precisando che entrambi i disegni di legge hanno come presupposto le decisioni della Corte costituzionale e specialmente la sentenza n. 80 del 1972, dalla quale emerge la possibilità giuridica di derogare con legge di carattere speciale al divieto di carattere generale di cui agli articoli 718 e 719 del codice penale. Tuttavia, mentre con il disegno di legge n. 608 si ritiene di poter considerare norma legislativa di carattere speciale, nel senso sopra indicato, la disposizione di cui al n. 61 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, concernente il versamento all'erario della tassa di concessione governativa sulle case da gioco; nel disegno di legge n. 654 si intende che la legge stessa, di cui si propone l'emanazione, costituisca la deroga speciale alla norma penale, attribuendo poi alle legislazioni regionali l'attuazione di tale deroga entro determinati limiti. Considerando in dettaglio le due normative proposte, il relatore ritiene non giustificata dal punto di vista costituzionale l'autorizzazione alla costituzione di case da gioco, quale è prevista con semplice atto amministrativo nel disegno di legge n. 608. Anche per quanto concerne l'impostazione dei due provvedimenti, ritiene più logica quella emergente dal disegno di legge n. 654, pur nella consapevolezza che il criterio della in-

terpretazione autentica di una particolare norma tributaria è stato adottato, nel disegno di legge n. 608, con particolare riferimento alle intricate vicende giudiziarie relative alla casa da gioco di Taormina, nell'intento di promuovere la soluzione di queste difficoltà concrete. D'altra parte, il relatore ritiene che anche successivamente ad un atto legislativo statale e sulla base di esso, non sia giuridicamente possibile una deroga alla legge penale effettuata da leggi regionali, quale risulterebbe dall'articolo 1 del disegno di legge n. 654. Il senatore De Carolis invita la Commissione a prendere posizione sui quesiti di carattere giuridico ora delineati, ai fini della stesura dei pareri per la Commissione di merito.

Il senatore Scamarcio ritiene anzitutto di dover deprecare un disegno di legge che sottende, dietro le apparenze di una semplice interpretazione autentica di una disposizione tributaria, il premere degli ingenti e molteplici interessi che si muovono attorno alle case da gioco. Contro tali interessi egli deve esprimersi in senso nettamente negativo, richiamando la sensibilità della Commissione sul momento particolarmente grave per le strutture giudiziarie, per l'economia e per tutto l'apparato produttivo del Paese, momento che consiglierebbe di dedicare l'attività legislativa a problemi assai più urgenti e più vivi presso la pubblica opinione. Ritiene in particolare di dover evidenziare una contraddizione preoccupante fra le pressioni in favore delle case da gioco e le gravi decisioni che si vorrebbero proporre oggi al legislatore in danno di innumerevoli disoccupati o disagiati, angosciati dalla minaccia di sfratto. Conclude pertanto esprimendo — a titolo personale — una netta contrarietà alle due proposte di legge e l'invito a prendere in considerazione iniziative più aderenti alle esigenze e alle preoccupazioni della pubblica opinione.

Il senatore Petrella ritiene nell'insieme ingiustificato il proporre iniziative legislative a favore delle case da gioco, soprattutto in un momento in cui il Parlamento, e in particolare la Commissione giustizia del Senato, deve affrontare complessi, difficili

problemi in materia di criminalità, coinvolgenti aspetti etico-sociali che nessuno può passare sotto silenzio. Considera pertanto quanto meno inopportuno trascurare principi morali che sono inevitabilmente collegati con tali aspetti etico-sociali della criminalità e che, se anche non trovano una rigorosa conferma nel dettato costituzionale, non devono essere derogati incrementando il gioco d'azzardo. Al riguardo sottolinea le connessioni tra le case da gioco, sia clandestine che autorizzate, e l'attuale diffondersi di un clima di violenza e di delinquenza, ravvisando in queste istituzioni i focolai di gravi scompensi sociali. Propone quindi — a titolo personale — di non allargare ulteriormente l'attuale regime di tolleranza per talune case da gioco, dovendosi invece meditare l'opportunità di una più rigorosa applicazione degli articoli 718 e seguenti del codice penale e dei principi che ne sono alla base.

Il senatore Pazienza, pur dichiarandosi contrario a una diffusione incontrollata di case da gioco autorizzate liberamente da qualsiasi regione — quale deriverebbe dal disegno di legge n. 654 — ritiene che si debba considerare il problema con maggiore serenità, riflettendo sui giochi a grande diffusione già autorizzati, e sfruttati fiscalmente dallo Stato, quali sono quelli svolgentisi negli ippodromi e quelli del lotto e del totocalcio, osservando come anche in questi casi il gioco venga ad avere di frequente effetti rovinosi sui singoli, economicamente e moralmente. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sulle case da gioco pubbliche istituite ai confini del Paese da nazioni pur socialiste come la Jugoslavia, e sulla necessità di contrapporsi in qualche modo a tali iniziative, che danneggiano alcune regioni italiane. Sotto l'aspetto strettamente giuridico, ritiene il disegno di legge n. 608 sconsigliabile, in quanto rinuncia pregiudizialmente ad una soluzione aperta e leale del problema.

Il senatore Boldrini ritiene che la Commissione giustizia, pur dovendosi limitare agli aspetti dei testi in questione che strettamente interessano i problemi giuridico-penali, non possa dimenticare il momento par-

ticolarmen-te grave che la giustizia attraversa nel Paese, e quindi i compiti e le difficoltà di politica criminale di cui la stessa Commissione deve farsi carico: sotto tale aspetto ritiene inevitabile un esame anche nel merito dei due disegni di legge, per i riflessi criminologici del sorgere di case da gioco pubblicamente autorizzate. A tale riguardo afferma che gli interessi muoventisi attorno alle bische clandestine e alle case da gioco autorizzate sono, in entrambi i casi, assai vicini alla criminalità, in quanto spesso sfocianti in essa o viceversa derivanti da essa. Anche sotto l'aspetto etico-educativo ritiene deprecabile che si promuovano ambienti sociali improntati al parassitismo e alle illusioni di facili guadagni, come sono quelli che si costituiscono attorno alle case da gioco autorizzate. Sotto l'aspetto più strettamente giuridico, ritiene illogica la legittimazione di una casa da gioco sulla base di un semplice versamento tributario — come è previsto nel disegno di legge n. 608 — nonchè l'istituzione di case da gioco con le leggi regionali previste nel disegno di legge n. 654. Il senatore Busseti si associa alle considerazioni svolte dai senatori Scamarcio, Petrella e Boldrini.

Il senatore Guarino dichiara che la presentazione del disegno di legge n. 654 risponde in lui ad un sostanziale principio di coerenza, sostenendo egli le tesi in questione già da alcuni decenni. Ritiene comunque che, per quanto attiene alla questione di fondo, ove si volesse acconsentire alle considerazioni in fatto di criminologia ricordate dal senatore Boldrini, si dovrebbe comunque sopprimere anche le case da gioco autorizzate ed oggi in attività, nonchè applicare con maggior rigore le norme repressive del gioco d'azzardo clandestino. Fa presente però che il gioco d'azzardo costituisce, purtroppo, una realtà pressochè insopprimibile, tanto che il problema della clandestinità di tali attività verrebbe necessariamente ad assimilarsi, di fronte al legislatore, a quello della clandestinità dell'aborto, sul quale il Parlamento ha ampiamente dibattuto. Al riguardo considera più opportuno che il gioco d'azzardo — posto che non sia possibile sopprimerlo — si svolga almeno in case da

gioco autorizzate, sotto il controllo dell'ente pubblico e quindi delle polizie giudiziaria e tributaria.

Il senatore Occhipinti, considerando anzitutto i rilievi mossi al disegno di legge numero 608, afferma che se anche, riguardo ad esso, si potesse parlare di insincerità, tale appunto andrebbe mosso in realtà ad un fondamentale atto legislativo dello Stato quale è quello che ha dato luogo alla riforma tributaria, nella quale, in modo abbastanza tortuoso, virtualmente si legittima — come appare dalla norma citata nel disegno di legge n. 608 — un semplice versamento fiscale quale giustificazione della deroga del divieto penale contro i giochi d'azzardo. Si sofferma quindi a chiarire le complesse vicende giudiziarie, in particolare relative alla casa da gioco di Taormina, che hanno evidenziato un inammissibile contrasto fra gli organi della pubblica sicurezza, da un lato, ed i tribunali — compresa la magistratura del lavoro — nonché l'amministrazione finanziaria, dall'altro, tanto da porre l'amministrazione della anzidetta casa da gioco in una posizione assurda e insostenibile. Rammenta poi come la mancata autorizzazione di case da gioco in Sicilia provochi un inevitabile esodo, anche di valuta, verso le case da gioco istituite nelle zone limitrofe del Mediterraneo, osservando come a suo tempo, precisamente per impedire simili esodi, siano state autorizzate le case da gioco del Nord Italia. Ravvisa quindi una incongruenza, se non una ingiusta discriminazione, nella posizione negativa verso le case da gioco siciliane.

Il senatore Valiante rileva anzitutto un difetto di costituzionalità nell'attribuzione — nel disegno di legge n. 654 — di una scelta alle regioni per la costituzione di case da gioco in singole città, contro il principio della parità di condizioni dei cittadini che deve presiedere anche alle deroghe alla legge penale. Per quanto attiene al merito del problema, ritiene di doversi esprimere in senso negativo sui disegni di legge, pur ammettendo una eventuale considerazione a parte delle esigenze concretamente illustrate dal senatore Occhipinti riguardo alla situazione della Sicilia, o di altre zone danneggiate dalle attività oltre confine.

Il senatore Agrimi ritiene di dover dare parere negativo sui disegni di legge, in quanto occorrerebbe a suo avviso, semmai, sopprimere le eccezioni in atto al divieto penale, anziché allargare l'ambito della tolleranza. Ritiene tuttavia che i pareri da esprimere debbano restare circoscritti alle competenze della Commissione giustizia, lasciando alla Commissione di merito eventuali considerazioni di altra natura, che potrebbero dare risultati eventualmente favorevoli alla autorizzazione di talune case da gioco.

Il senatore Lugnano, pur dichiarandosi contrario ai provvedimenti, ritiene che il parere della Commissione non dovrebbe tener conto dei problemi di criminologia menzionati, non essendo possibile, in materia, paragonare alle bische clandestine le case da gioco autorizzate, in cui vi è un effettivo controllo della delinquenza eventualmente cointeressata.

Il senatore Coco, ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Lugnano, ritiene inopportuno un collegamento del problema in questione con le considerazioni generali di politica criminale. Dichiarò inoltre di essere contrario in via di principio alle case da gioco, ma di non poter approvare la palese discriminazione contro le regioni meridionali, a favore delle case da gioco di vecchia data del settentrione.

Il senatore Rizzo ritiene che il parere sui due disegni di legge debba essere sostanzialmente negativo, pur dovendosi differenziare il disegno di legge presentato dal senatore Guarino, sconsigliabile unicamente per le ricordate ragioni di politica criminale, da quello dei senatori Andò ed altri, che prevede una inammissibile deroga alla legge penale con atti amministrativi.

Il senatore De Carolis, replicando agli intervenuti, sottolinea l'esigenza di limitare i richiesti pareri agli aspetti delle normative in questione che ricadono nella competenza della Commissione. Il presidente Viviani evidenzia quindi i singoli punti sui quali la Commissione dovrebbe pronunciarsi. Su tali problemi procedurali e di competenza si apre un dibattito, al quale partecipano i senatori Agrimi, Valiante, Scamarcoio, Boldrini, Rizzo, Occhipinti ed il relatore De Carolis. Il senatore Paziienza propone un rinvio

dell'esame, per un maggiore approfondimento del problema e per consentire la stesura materiale di proposte di parere. Il Presidente avverte che in ogni caso la discussione deve intendersi conclusa e pertanto si dovrebbe riprendere l'esame sulla base di precise proposte, quanto alla formulazione dei pareri. La proposta di rinvio è accolta con la precisazione del Presidente.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » (638), d'iniziativa dei deputati Coccia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Su richiesta del rappresentante del Governo si decide di rinviare l'esame, per consentire al Governo stesso una più attenta considerazione delle proposte di emendamento.

#### IN SEDE REFERENTE

« Disciplina delle società tra professionisti » (77), d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976). (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 30 settembre 1976).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il relatore alla Commissione, senatore Beorchia, comunica che il materiale tratto dall'indagine conoscitiva a suo tempo svolta è stato ora unitariamente raccolto. Ritiene tuttavia che i commissari debbano prendere visione, prima di procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 77. Si conviene, in proposito, sulla opportunità della riproduzione, in un numero limitato di copie, del materiale anzidetto, ad uso dei Gruppi rappresentati nella Commissione. Il seguito dell'esame è rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 luglio alle ore

9,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

### DIFESA (4<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
SCHIETROMA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caroli.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari » (444).

(Discussione e approvazione).

Su proposta del presidente Schietroma (il quale ricorda che i commissari recatisi a Livorno e Firenze, nell'ambito della indagine conoscitiva in materia di sanità militare, hanno constatato le difficoltà economiche degli allievi delle Accademie militari) la Commissione delibera di discutere immediatamente il disegno di legge, rinviando ad altra seduta l'esposizione del Governo sui problemi generali delle Accademie militari.

Il relatore Cerami riferisce quindi sul contenuto del provvedimento, inteso a uniformare il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari, allineandolo a quello attualmente stabilito per gli aspiranti della Accademia navale. Dopo essersi soffermato successivamente sulla disposizione contenuta nell'articolo 3 — che completa le finalità perequative del disegno di legge, ponendo a carico dell'Amministrazione militare le spese per tasse e contributi e libri di testo degli allievi di qualsiasi accademia solo sino alla loro nomina ad aspiranti ufficiali — il relatore conclude raccomandando la pronta approvazione del provvedimento.

Nella discussione intervengono in senso favorevole i senatori De Zan, Pasti e Margotto, i quali ultimi sottolineano tuttavia l'esigenza di affrontare in una visione più generale, con possibilità pertanto di un più completo trattamento perequativo, i problemi degli allievi delle Accademie militari.

Dopo un intervento del sottosegretario Caroli, il quale conferma l'impegno del Governo a riferire al più presto sui risultati della indagine promossa in sede ministeriale sulla situazione delle Accademie militari, la Commissione approva i quattro articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« Norme per gli ufficiali già appartenenti al ruolo ausiliario del corpo in congedo della giustizia militare » (655).

(Rinvio della discussione).

Su richiesta del relatore Iannarone, il disegno di legge è rinviato per consentire al rappresentante del Governo di fornire dati statistici sul numero e la qualità dei soggetti interessati al provvedimento.

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (705).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce ampiamente il senatore De Zan, il quale ricorda preliminarmente che l'indennità militare speciale spettante agli ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena e i compensi giornalieri dovuti al personale di governo addetto agli stessi stabilimenti ammontano attualmente la prima a lire 7.500 annue e gli altri a lire 35 per i graduati e sottufficiali di truppa effettivi, lire 25 per quelli aggregati e lire 12 per i militari di truppa impiegati per i servizi di ronda e di vigilanza notturna.

Sottolineata quindi l'esigenza di una revisione dei suddetti emolumenti, il relatore si sofferma ad illustrare il contenuto del disegno di legge, che prevede misure distinte di indennità a secondo che il personale abbia diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti ovvero svolga compiti di governo e sorveglianza che non implicano il contatto diretto e continuo con gli stessi.

L'oratore preannuncia infine la presentazione di emendamenti all'articolo 1 per eliminare la distinzione prevista solo per i militari dell'esercito in favore degli appartenenti alla specialità dei vigilatori-custodi (il diverso personale di truppa verrebbe altrimenti escluso dalle speciali indennità), per escludere dall'ambito del provvedimento gli appartenenti all'Arma dei carabinieri che godono di emolumenti a titolo speciale e per modificare l'ultimo comma con l'indicazione di turni di servizio di durata non inferiore a due ore (in luogo delle quattro ore previste nel testo del Governo); ed inoltre all'articolo 3 al fine di escludere dal beneficio i militari che contraggano ferite e lesioni in servizio ma non nell'esercizio degli specifici compiti di istituto. Il relatore De Zan conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

All'articolo 1 viene approvato un emendamento del relatore che sopprime le parole: « specialità vigilatori — custodi » nel primo comma; allo stesso comma è approvata la esclusione dal godimento dell'indennità dei militari dell'Arma dei carabinieri nonchè la diversa decorrenza degli emolumenti dal 1° gennaio 1977 anzichè dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Al secondo comma, sempre su proposta del relatore De Zan, l'indicazione dei turni di servizio notturni di quattro ore è sostituita da quella di due ore, che risponde meglio alla prassi della vigilanza notturna effettuata normalmente dai militari in turni di due ore intervallati da quattro ore di riposo.

Accolto l'articolo 1 con le predette modifiche, la Commissione approva senza discussione l'articolo 2.

Sull'articolo 3 si apre un ampio dibattito al quale prendono parte ripetutamente i senatori Amadeo, Margotto, Pasti, Tropeano, il relatore De Zan, il sottosegretario Caroli e il presidente Schietroma.

L'articolo 3 risulta infine approvato con un emendamento proposto dal presidente Schietroma che inserisce, dopo le parole: « causa di servizio », le altre: « connessa a

compiti specifici di istituti assolti a contatto con i detenuti ».

Infine la Commissione approva gli articoli 4 e 5 e il disegno di legge nel suo complesso.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 luglio alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, esclusi i disegni di legge approvati ed aggiunti i disegni di legge numeri 116-B, 687, 715 e 706 nonché il seguito della indagine conoscitiva sui problemi relativi alla sanità militare e alla prevenzione degli infortuni dei militari in servizio.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

### BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente  
COLAJANNI*

*Intervengono il Ministro delle finanze Pandolfi ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Abis.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,55.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi » (693).

(Parere all'Assemblea). (Seguito e conclusione dell'esame).

Dopo brevi parole del presidente Colajanni, che riepiloga l'iter del provvedimento, il ministro Pandolfi annuncia che è prossima la presentazione di un disegno di legge recante variazioni al bilancio 1977 che registra una maggiore entrata rispetto alla previsio-

ne; dichiara che egli stesso ha partecipato alla redazione di tale documento e quindi è in grado di affermare che la spesa prevista dal disegno di legge troverà adeguata copertura, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge numero 15 del 1977, convertito, con modificazioni nella legge n. 102.

Ad una più specifica domanda posta dal senatore Carollo, il ministro Pandolfi risponde dichiarando che la copertura della spesa prevista non può essere reperita con precisa imputazione delle voci in aumento: è d'uopo ricorrere pertanto ad una stima in aumento globalmente considerata.

Il senatore Bacicchi rileva che la copertura può dirsi praticamente inesistente. Il presidente Colajanni, dando atto al Ministro della franchezza della sua risposta, dichiara che il tipo di copertura approntato equivale ad una vanificazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Il senatore Carollo afferma che una operazione del genere è già stata compiuta in origine, in sede di approvazione del provvedimento generale sulla fiscalizzazione, che in realtà provvedeva alla copertura della spesa con il ricorso ad un previsto, anche se forse non sperato, incremento delle entrate: propone pertanto — se non altro per coerenza con quanto precedentemente fatto — di esprimere parere favorevole. Tale proposta viene accolta dalla Commissione.

#### « Disciplina delle locazioni di immobili urbani » (465).

(Parere alle Commissioni riunite 2ª e 8ª). (Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Basadonna rileva che la spesa prevista dagli emendamenti presentati non è quantificabile. Il senatore Renato Colombo prospetta l'opportunità di un breve rinvio, anche per poter esaminare il nuovo testo del provvedimento approntato dalle Commissioni riunite.

La proposta viene accolta dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

**FINANZE E TESORO (6°)**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*

SEGNANA

*Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica Morlino ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Tambroni Armaroli e Santalco e per il tesoro Abis.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

**SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO DELLE BORSE VALORI IN ITALIA: AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (prosecuzione).**

Si prosegue l'audizione, iniziata il 18 maggio.

Il ministro Morlino ricorda i temi principali sui quali si era soffermato nella suddetta seduta (squilibrio tra risparmi ed investimenti; forte aumento dell'indebitamento e insufficiente formazione del risparmio sia nel settore pubblico che privato; caduta dei profitti con conseguente scarsa attrazione verso l'acquisto di azioni) e risponde ai quesiti allora postigli, raggruppandoli per omogeneità di argomento.

Premesso che già il senatore Andreatta aveva rilevato che nel rapporto tra programmazione pubblica ed impresa non si può immaginare, dato il nostro sistema basato su un'economia di mercato, una proiezione dell'autorità pubblica all'interno stesso delle imprese, osserva che il tipo di controllo delle società che si intende migliorare è quello di carattere esterno, cioè quello che, senza intervenire negli atti di gestione propri degli organi di governo dell'impresa, garantisce le condizioni per un'uguaglianza di trattamento anche agli azionisti di minoranza e una corretta trasparenza dei fatti sociali a vantaggio dei terzi. Al riguardo richiama i controlli operanti in settori di particolare interesse pubblico, come il credito e le assicurazioni, e le norme dettate dalla legge n. 216

del 1974, con particolare riferimento all'istituto della revisione e certificazione dei bilanci (per il cui avvio mancano peraltro alcuni adempimenti), che viene richiesto per l'esigenza di fornire al pubblico garanzie di neutralità di giudizio e soprattutto per proteggere il singolo risparmiatore che fornisce capitale all'impresa.

Un secondo obiettivo che ci si può proporre in merito al controllo delle società è quello di verificare la consistenza degli investimenti e l'attività di produzione per le imprese che domandano e ottengono fondi pubblici, attraverso concessioni di contributi destinati a incentivare investimenti in aree depresse o in settori di attività considerati prioritari. In sintesi, il controllo delle imprese mira ad accrescere la trasparenza dei fatti societari, in funzione della migliore allocazione delle risorse disponibili.

Passando ai quesiti formulati relativamente alle società a partecipazione statale, che investono invero una complessa problematica, il Ministro sottopone anzitutto alla Commissione una tavola statistica concernente le società con prevalente partecipazione statale quotate in borsa, con il numero approssimativo degli azionisti, mettendo in luce una loro generale riduzione quale riflesso della crescente disaffezione dei risparmiatori privati. Osserva quindi che le imprese pubbliche, pur dovendo regolarsi con criteri di economicità, non sempre si pongono come obiettivo principale quello della redditività immediata, tenuto conto della necessità di salvare imprese in difficoltà, di svolgere una azione propulsiva in particolari settori, di contribuire alla riduzione degli squilibri territoriali. Tutti questi compiti comportano ingenti necessità finanziarie, cui si è fatto fronte soprattutto con l'indebitamento ed in misura minore con il capitale di rischio, cioè con i profitti e con la raccolta azionaria. Le imprese pubbliche hanno dovuto ricorrere più delle private al finanziamento esterno, specie nella forma dell'indebitamento, ed è evidente che una borsa più efficiente potrebbe recare anche ad esse indubbi vantaggi, favorendo la diffusione delle loro azioni presso il pubblico.

Dopo aver rilevato, per quanto riguarda l'influenza dell'attività delle imprese pubbliche sulle imprese private, che le prime presentano una casistica complessa (che va dall'impresa che gestisce un servizio pubblico in regime di monopolio, all'impresa che gestisce servizi di interesse pubblico con prezzi amministrati e a quella che opera in regime di libera concorrenza sul mercato interno e su quello internazionale), il Ministro sottolinea che l'integrazione dei mercati pone le grandi imprese, sia pubbliche che private, di fronte all'imperativo della concorrenzialità, affermando poi, in ordine al problema della ristrutturazione finanziaria, che le imprese più indebitate sono quelle di maggiori dimensioni e, quindi, in particolare le imprese pubbliche.

Fra le proposte per risolvere il problema appare di difficile applicazione quella che postula il mantenimento di un rapporto rigido fra indebitamento e capitale proprio. Occorre chiedersi infatti se una sua applicazione meccanica porterebbe a risultati diversi dal semplice fallimento delle imprese che vengono a trovarsi nella situazione debitoria giudicata eccessiva, con evidenti effetti negativi sull'occupazione e sul livello dell'attività economica. Occorre rimuovere le cause che conducono ad un eccesso di debiti e tener presente che il rilancio del capitale di rischio passa tanto da una diversa distribuzione del reddito all'interno delle imprese quanto da un miglior funzionamento del mercato. Sul piano della distribuzione del reddito qualche miglioramento a vantaggio delle imprese è emerso nel corso dell'ultimo anno. La contrattazione fra le parti sociali e gli interventi governativi in tema di indicizzazione dei salari e fiscalizzazione degli oneri sociali offrono le prime indicazioni della concordanza di intenti che va maturando nel Paese, mentre relativamente al trattamento fiscale applicato ai redditi di capitale è ormai unanime l'indicazione di procedere a una riforma che ponga lo strumento fiscale in una situazione di neutralità.

Passando al problema dell'acquisto di proprie azioni da parte delle società, rileva che se tale operazione non viene effettuata allo scopo di preparare una riduzione del

capitale sociale, per un ridimensionamento degli obiettivi di sviluppo, la sua giustificazione va ricercata altrove. In sostanza, la società decide un certo volume di investimenti in base a un calcolo di costo e di rendimento; date queste decisioni di investimento, se la società dispone di liquidità eccedente potrebbe alimentare un flusso aggiuntivo di investimenti reali, ma non lo farà perchè la redditività di questi investimenti aggiuntivi sarebbe insufficiente a conservare il valore della stessa società: essa preferisce, pertanto, acquistare azioni sul mercato, incoraggiata anche dalla patologica depressione dei corsi e, dovendo scegliere, si indirizza verso le sue stesse azioni. Pertanto, l'acquisto di proprie azioni non testimonia, in linea di principio, alcuna volontà di disimpegno, ma riflette un atteggiamento di attesa per un miglioramento delle prospettive di reddito degli investimenti. L'esistenza di altri motivi dietro l'acquisto di proprie azioni potrà poi essere rivelata solo da una perfetta conoscenza dei fatti societari, che potrà essere raggiunta soltanto quando la Consob sarà uscita dall'attuale fase organizzativa, che necessariamente attraversa.

Dopo aver affermato che un nodo da sciogliere per migliorare il funzionamento del mercato azionario è costituito dal modo in cui avvengono i passaggi dei pacchetti di controllo e aver dichiarato che un tipo di risposta apprezzabile di fronte a questo problema è offerto dai disegni di legge nn. 524 e 372 presentati al Senato, il ministro Morlino si sofferma sul tema del *deficit* della pubblica amministrazione.

Il disavanzo pubblico è in Italia un fatto non congiunturale ma strutturale, tanto che non si è ridotto nelle fasi di espansione. Esso è restato anormalmente elevato anche nel 1976, malgrado un parziale riassorbimento, che costituisce senz'altro un elemento da valutarsi positivamente. L'azione delle autorità deve comunque tendere a modificare anche la composizione del disavanzo, contenendo lo sviluppo della sua componente corrente a favore di quella per investimenti: nel 1976 la spesa per investimenti sul totale degli investimenti fissi lordi è salita dal 20 al 22,5 per cento. Sempre sul problema della

spesa pubblica il Ministro si augura che nella prossima relazione previsionale e programmatica sia possibile dare una proiezione triennale dell'andamento della spesa medesima anche ai fini delle sue possibili riduzioni.

Per quanto si riferisce ai riflessi del *deficit* pubblico sui margini di profittabilità delle imprese, l'oratore afferma che l'esperienza dello scorso anno dimostra che il contenimento del disavanzo non implica necessariamente un peggioramento dei profitti.

Il Ministro si sofferma quindi sul livello dei tassi di interesse e sui suoi effetti, rilevando che la politica degli alti tassi di interesse è stata imposta dall'esigenza di difendere le riserve valutarie dagli attacchi delle attività speculative sul mercato dei cambi e su quello delle merci, dopo che l'utilizzo di altri strumenti si era rivelato inefficace e il controllo della domanda interna, mediante apposite politiche fiscali e di bilancio, poteva essere realizzato soltanto nel medio periodo. Occorre ricordare che di norma i tassi di interesse riflettono le aspettative circa l'andamento dell'inflazione (il cui ritmo è stato negli ultimi tempi attenuato, con risultati insperati nell'autunno scorso, anche se ciò non deve creare illusioni o indurre a trionfalismi). Non appena i dati sui prezzi di maggio hanno confermato, per il secondo mese consecutivo, il passaggio a un tasso di inflazione annuo dell'ordine del 15-16 per cento e quelli sulla produzione hanno indicato il pericolo di una caduta molto rapida dell'attività economica, si è dato inizio alla riduzione dei tassi, che nel comparto a breve termine si è ragguagliata a circa due punti.

Mette conto peraltro di sottolineare che la riduzione dei tassi abbasserà gli oneri del debito pubblico e dei debiti delle imprese, mentre non potrà che incidere marginalmente sui programmi d'investimento. Questi riflettono soprattutto le incerte aspettative sulla domanda e sui profitti, in relazione al vincolo posto allo sviluppo potenziale dell'economia dalla situazione di fondo della bilancia dei pagamenti.

Nel lungo periodo è necessario assegnare priorità, per tornare nella linea di sviluppo pre-crisi petrolifera, agli strumenti capaci di

mantenere elevata la propensione al risparmio e consistente l'afflusso di fondi dall'estero verso il nostro Paese. Entrambi questi obiettivi richiedono che il livello dei saggi d'interesse in Italia rimanga superiore a quello prevalente nei principali Paesi industriali.

Circa i problemi del finanziamento del Tesoro, non si può non convenire sul principio che le spese correnti dovrebbero essere coperte con le entrate correnti e che il finanziamento dei disavanzi correnti con l'indebitamento a lungo termine distorce l'uso corretto delle risorse, ma va rilevato che il ricorso all'indebitamento obbligazionario per coprire disavanzi correnti, benchè non ortodosso, ha conservato un carattere eccezionale. Inoltre, è opinione corrente che tutte le spese debbono essere poste a confronto con tutte le entrate; sicchè il problema essenziale è quello della qualificazione delle spese. Anche la copertura del disavanzo con indebitamento a breve diventa non ortodossa quando l'ammontare del debito è tale da far ritenere impossibile nel breve e medio periodo un suo rimborso.

Occorre rilevare infine che il mercato obbligazionario, seppure alternando periodi di stasi a periodi di rapida crescita, si è sviluppato fino al 1973 in misura apprezzabile, quanto a flussi di fondi intermediati rispetto al reddito nazionale e a domanda di titoli da parte del pubblico. Il congelamento degli ultimi anni dipende essenzialmente dalle difficoltà, dalla lentezza e dalle alterne vicende con cui il processo di aggiustamento, imposto dall'aumento dei prezzi delle materie prime e del petrolio, si va sviluppando; in sintesi, dagli effetti che ha provocato sui mercati del credito l'insufficienza del risparmio nazionale a coprire il fabbisogno di capitale richiesto per proseguire nell'allargamento della base produttiva del Paese.

Il presidente Segnana ringrazia vivamente il Ministro del bilancio per l'ampia esposizione odierna, ricordando che sono concluse le audizioni relative alla indagine conoscitiva e che, dopo l'effettuazione del sopralluogo alle borse di Parigi e di Londra, avvenuto nella settimana dal 13 al 18 giugno, si pos-

sono programmare i lavori necessari alla stesura del documento finale. Al riguardo il senatore Aletti dichiara che, come coordinatore dell'indagine, sarebbe in grado di predisporre una bozza di tale documento per la metà di luglio. Seguono interventi dei senatori Li Vigni, Luzzato Carpi, Giacalone e del presidente Segnana, che propone la nomina di una Sottocommissione che esamini la bozza predisposta dal senatore Aletti e che riferisca poi alla Commissione plenaria per la definitiva deliberazione.

La proposta è accolta: viene nominata la Sottocommissione, che risulta composta dai senatori Aletti (coordinatore), Andreatta, Pinna, Luzzato Carpi, Buzio, Gatti, Parri, Visentini e Franco.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Assunzione da parte della amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 » (578), d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Segnana comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere negativo sugli emendamenti del relatore e del Governo presentati il 25 maggio, dato che « esiste la fondata preoccupazione che i capitoli dello stato di previsione della spesa dell'azienda autonoma dei Monopoli per l'anno 1977, indicati per fronteggiare i maggiori oneri, non presentino sufficiente capienza ». Il Presidente fa però presente che il sottosegretario Tambroni Armaroli gli ha fatto osservare che esistono ragioni per richiedere un riesame del parere e che, nell'intento di offrire tutti gli elementi di conoscenza per la valutazione del disegno di legge, sarebbe opportuno accedere a tale richiesta.

Dopo un intervento del senatore Bonazzi, che sottolinea anche le motivazioni di ordine più generale che hanno indotto la Commissione bilancio a pronunciarsi negativamente, il sottosegretario Tambroni Armaroli spiega che a seguito della cessazione del ricorso agli appalti, l'amministrazione dei

Monopoli ha ridotto le proprie spese di un importo corrispondente al costo del personale impiegato dalle ditte appaltatrici e della maggiorazione spettante alle ditte stesse, per cui esisterebbero nel bilancio di tale amministrazione fondi sufficienti (in particolare sul capitolo n. 193) per coprire gli oneri derivanti dai predetti emendamenti.

Alla luce delle considerazioni svolte dal Sottosegretario, con il parere favorevole del relatore, senatore Ricci, si decide di chiedere alla 5ª Commissione di riesaminare il proprio parere.

« Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali » (103), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri.

(Discussione e approvazione).

Il presidente Segnana ricorda che è stato concesso il trasferimento alla sede deliberante richiesto il 1º giugno e che le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

Nella considerazione che la discussione generale è già stata svolta in sede referente, si passa all'esame degli articoli.

Dopo brevi interventi dei senatori Grassini e Marangoni e del sottosegretario Santaloc, viene approvato il primo emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 1. Esso prevede che non è dovuta l'imposta di conguaglio, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, riportata nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794. Compete il rimborso qualora detto tributo sia stato pagato.

Successivamente, dopo interventi del senatore Aletti e del presidente Segnana, viene approvato anche il secondo emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 2, concernente la copertura finanziaria.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore Grassini, annuncia, a titolo personale, la sua astensione, soprattutto perchè non viene quantificato l'onere.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

*IN SEDE REFERENTE*

« Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare » (771).

(Esame).

Riferisce brevemente il senatore Assirelli, spiegando che l'aumento dell'IVA al 14 per cento stabilito nel decreto-legge riguarda le importazioni e le cessioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare, sicchè non si determineranno aumenti del prezzo di vendita. Il provvedimento, inoltre, mira anche a proteggere la nostra produzione e la zootecnia italiana. Il relatore propone che la Commissione si esprima favorevolmente.

A nome, rispettivamente, del Gruppo comunista, democristiano e socialista si dichiarano favorevoli i senatori Giacalone, Grassini, e Luzzato Carpi riservandosi di intervenire ulteriormente in Assemblea. A sua volta il presidente Segnana, anch'egli favorevole, coglie l'occasione per affermare l'esigenza di rivedere il regime speciale IVA all'agricoltura per quanto riguarda gli acquisti dagli agricoltori.

Il senatore Assirelli viene quindi incaricato di riferire favorevolmente in Assemblea.

« Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni Comuni del Friuli-Venezia Giulia » (772).

(Esame).

Il presidente Segnana riferisce favorevolmente sul provvedimento che, per le persone fisiche domiciliate nei Comuni del Friuli colpiti dal sisma, proroga al 30 settembre 1977 il termine per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno 1975 e al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 1976.

I senatori Luzzato Carpi e Marangoni si esprimono favorevolmente. Quest'ultimo peraltro annuncia che il Gruppo comunista ha in animo di presentare in Assemblea un emendamento, tendente a spostare il termine di ambedue le dichiarazioni dei redditi al 31 dicembre 1977.

Il presidente Segnana viene quindi incaricato di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto.

« Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico » (546), d'iniziativa dei senatori Sarti e Segnana. (Esame e rinvio).

Il senatore Longo, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge, che mira ad elevare da 7.000 lire a 15.000 lire l'importo massimo dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318 in favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico. L'oratore, dopo aver illustrato la *ratio* della suddetta legge n. 318, si diffonde sulla crisi delle imprese dell'esercizio cinematografico a seguito della diminuzione degli spettatori, le cui cause vanno ricercate, in particolare, nella concorrenza della televisione nazionale e delle televisioni private, nelle remore che i cittadini hanno ad uscire di casa la sera, per l'insicurezza dell'ordine pubblico, e nell'abolizione delle festività infrasettimanali.

Il relatore rileva inoltre che l'imposta sugli spettacoli e l'IVA in materia sono aumentate notevolmente e che il disegno di legge non dovrebbe comportare problemi di copertura (su questo punto il senatore Ricci chiede dei chiarimenti), raccomandando infine l'approvazione del provvedimento, che può rappresentare una boccata d'ossigeno per i minori esercizi cinematografici.

Il senatore Sestito, rifacendosi alle considerazioni svolte dal relatore ed ampliandole, cita ulteriori dati a dimostrazione della flessione del numero degli spettatori e dell'esiguo incremento degli incassi rispetto all'elevato tasso di inflazione. Nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, l'oratore sottolinea la necessità di interventi urgenti e radicali nel settore cinematografico, che

mirino, in particolare, a rompere l'attuale struttura monopolistica (che impone, di fronte ad una diminuzione delle presenze, un aumento eccezionale dei prezzi dei biglietti), a riallacciare i legami tra gli interessi delle masse popolari e il cinema, per valorizzarne la funzione educativa, e a smantellare tutto il sistema delle attuali censure.

Il sottosegretario Santalco presenta due emendamenti sostitutivi dell'articolo unico: il primo stabilisce che l'importo massimo dell'abbuono è fissato in lire 15.000 per ogni giornata di spettacolo; il secondo determina l'entità e i modi di calcolo dell'imposta sugli spettacoli.

Il senatore Cipellini rileva che il secondo emendamento del Governo richiede un'attenta riflessione per le novità che introduce rispetto alla proposta originaria. Il presidente Segnana, d'altro canto, sottolinea che lo scopo principale del disegno di legge, da lui sottoscritto, era quello di venire incontro agli esercizi cinematografici di minori dimensioni, soprattutto delle zone periferiche e montane.

Si decide infine di inviare i suddetti emendamenti alla Commissione bilancio, che deve ancora pronunciarsi sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (588).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Segnana comunica che il Presidente del Senato non ha ritenuto di accogliere la richiesta di assegnazione alla sede deliberante, formulata il 1° giugno, tenuto conto dell'entità dell'onere finanziario e dell'importanza del problema.

Il senatore Grassini, relatore alla Commissione, sottolinea anzitutto l'importanza della BEI nella filosofia del mercato comune e la sua funzione tesa a mitigare, con i prestiti concessi, il libero gioco delle forze di mercato, che condurrebbero ad allocare gli investimenti precipuamente nelle aree di maggiore concentrazione industriale. Della BEI, inoltre, si è particolarmente giovata l'Italia sia per l'entità dei mutui ricevuti che per il fatto di essere espressi in valuta.

Dopo aver accennato alla struttura della Banca e ai criteri di economicità con la quale è guidata, l'oratore si dichiara favorevole all'aumento di capitale previsto nel disegno di legge, sottolineando peraltro il pericolo della riduzione dell'apporto BEI all'Italia. Ciò dipenderebbe dal fatto che la Cassa per il Mezzogiorno, in passato massima beneficiaria, non avrebbe bisogno, in questo momento, di finanziamenti; dall'attuale fase di stanca degli investimenti e, soprattutto, dalla circostanza che esistono nel nostro paese poche iniziative che appaiono degne di essere finanziate. In particolare, le imprese che potrebbero richiedere prestiti non si sentono di indebitarsi in valuta, sicchè appare opportuno, a giudizio del relatore, prevedere una garanzia dello Stato per i rischi di cambio, in misura, però, non superiore al 2 per cento annuo. Al riguardo il senatore Grassini presenta un'emendamento.

Nella discussione generale, il senatore Li Vigni concorda in gran parte con le osservazioni del relatore, sottolineando poi l'esigenza di un chiarimento al livello comunitario sulla politica regionale e sui problemi di ordine monetario. Nel dichiararsi favorevole, prega il senatore Grassini di voler fornire ulteriori dati quantitativi in vista della discussione in Assemblea.

Analoghe osservazioni ed analoga richiesta formula il senatore Luzzato Carpi, mentre il sottosegretario Abis, riportandosi all'intervento del relatore, si dichiara favorevole all'emendamento presentato.

Poichè l'emendamento potrebbe comportare problemi di copertura, si decide di trasmetterlo per il parere alla Commissione bilancio ed il seguito dell'esame viene rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Luzzato Carpi chiede che si faccia il possibile per varare prima dell'interruzione estiva il programma della già proposta indagine conoscitiva sull'evasione fiscale e sullo stato dell'amministrazione finanziaria, anche al fine di chiedere il necessario consenso al Presidente del Senato. Il presidente Segnana assicura che dell'argomento si parlerà in una delle prossime sedute.

Il senatore Aletti sollecita l'esame dei disegni di legge nn. 372 e 524. Il sottosegretario Abis, rilevato che il Governo ha in animo di presentare un progetto di modifica della legge n. 216 del 1974, chiede che, nel frattempo, la discussione dei due provvedimenti sia rinviata. Il presidente Segnana non ravvisa una stretta connessione tra i due provvedimenti e la citata legge n. 216; il senatore Aletti ribadisce l'urgenza di disciplinare la cessione dei pacchetti di controllo ed analogamente si pronuncia il senatore Li Vigni. Il senatore Grassini invita il Governo a non insistere sulla sua posizione, anche per la fiducia che dovrebbe avere nelle capacità legislative della 6ª Commissione, evidenziate dalla recente vicenda del disegno di legge n. 773 in materia di scioglimento delle partecipazioni incrociate.

Il senatore Bevilacqua prega di discutere sollecitamente il disegno di legge n. 725, all'ordine del giorno della seduta odierna, concernente l'affidamento temporaneo al Poligrafico del servizio di monetazione metallica. Il relatore, senatore Grassini, avverte di non essere ancora pronto, avendo necessità di meglio documentarsi.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 giugno, alle ore 11,30: all'ordine del giorno gli argomenti oggi non trattati o non esauriti.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

#### ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente  
SPADOLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Buzzi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Spadolini rappresenta la propria impossibilità a partecipare alla seduta già convocata per domani 30 giugno alle ore 9,30 per sopraggiunti impegni urgenti di natura politica: prospetta l'opportunità di svolgere in tale seduta il seguito dell'esame del disegno di legge recante norme sulla valutazione degli alunni (n. 728), e di rinviare il previsto svolgimento delle repliche del relatore e del Ministro della pubblica istruzione sui disegni di legge recanti riforma dell'Università alla prossima settimana, nel corso della quale — nei tempi e nei modi che verranno studiati in sede di Ufficio di Presidenza, già convocato per domani alle ore 16,30 — si inizierà comunque l'esame degli articoli dei provvedimenti suddetti.

Il senatore Maravalle, rilevando che anche i senatori appartenenti al Gruppo socialista non potranno partecipare, per impegni di partito alla seduta di domani mattina, propone che essa non abbia più luogo e che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 728 si svolga nella seduta già convocata per domani alle ore 18.

Aderiscono a tale proposta il Presidente e la senatrice Ruhl Bonazzola (che sottolinea peraltro l'esigenza che nella prossima settimana inizi effettivamente l'esame degli articoli dei provvedimenti di riforma dell'Università): conviene la Commissione.

#### IN SEDE REFERENTE

« Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;

« Misure per la riforma dell'Università » (486), di iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;

« Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), di iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;

« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663).

« Riforma dell'ordinamento universitario » (686), di iniziativa dei senatori Ariosto ed altri.

- « Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;
- « Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;
- « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;
- « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, decimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame dei disegni di legge di riforma dell'Università, rinviato nella seduta pomeridiana del 23 giugno. Intervengono nella discussione generale i senatori Mezzapesa, Brezzi, Masullo e Plebe.

Il senatore Mezzapesa, premesso che il problema della riforma dell'Università è di grande rilevanza per l'intero Paese come è testimoniato dalla risonanza che ha nella pubblica opinione — pur se non mancano accanto a serie prese di coscienza del problema alcune visioni meramente corporative di esso — afferma che il Parlamento è seriamente impegnato a offrire una adeguata soluzione — che non può quindi certamente tradursi in una normativa limitata allo stato giuridico del personale docente — che dia una risposta alle giuste esigenze dei giovani. In questa direzione riformatrice si muove a suo avviso il disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica istruzione.

Passando a trattare alcuni specifici temi della normativa in esame il senatore Mezzapesa si dice in primo luogo favorevole a che l'accesso al ruolo dei docenti universitari avvenga esclusivamente per pubblico concorso; sempre in tema di personale docente sottolinea poi l'esigenza di una presenza a pieno tempo nelle Università. Dichiarando quindi di concordare con l'introduzione di tre livelli di titoli di studio (diploma, laurea, dottorato di ricerca) — che definisce

uno dei punti più qualificanti della riforma — sottolineando il valore del diploma ai fini di una qualificazione professionale, e rileva l'opportunità di correlarne l'introduzione alla normativa relativa gli istituti post-secondari che viene esaminata in sede di riforma dell'istruzione secondaria dall'altro ramo del Parlamento; altro tema collegato alla riforma del predetto grado d'istruzione è quello dell'accesso alla Università, per il quale ritiene necessario razionalizzare la situazione derivante dalle norme poste in materia di liberalizzazione degli accessi dalla legge n. 910 del 1969.

Si sofferma quindi sugli organi collegiali di governo dell'Università; ne condivide i principi ispiratori, anche se ritiene opportuno semplificarne i meccanismi elettivi, ed osserva che la loro proliferazione risponde ad una giusta esigenza partecipativa, ma mette in guardia contro possibili effetti paralizzanti di posizioni assemblearistiche, nonchè contro il pericolo che si sottragga troppo tempo ai compiti specifici di ricerca e di insegnamento; si dice quindi favorevole alle soluzioni adottate dal disegno di legge n. 663 per quanto riguarda la rappresentanza data alle diverse categorie, e sottolinea infine la necessità di garantire la libertà dei docenti da una eccessiva prevalenza della volontà collegiale.

Conclude affermando l'esigenza che la riforma universitaria risponda a criteri di rigorosa serietà degli studi, al fine di curare una effettiva formazione professionale, nonchè una personale elevazione sul piano della cultura, degli studenti.

Il senatore Brezzi accenna in primo luogo all'esigenza di collegare la nuova università — che ci si accinge a definire — al modello di sviluppo che il Paese si prefigge; università quindi non più d'élite, per regolare la quale bisogna peraltro agire anche a monte di essa, con la riforma della scuola secondaria superiore, ed a valle con un piano per l'occupazione giovanile. Indica quindi alcuni principi generali sui quali auspica una pronta convergenza: un certo grado di selettività, la redistribuzione della popolazione universitaria, l'analisi delle esigenze

delle singole facoltà; il far prevalere la voce degli uomini di scuola sui burocrati.

In merito all'accesso all'Università accenna all'esigenza di smitizzare la laurea, rivedendo la mentalità corrente svalutatrice del lavoro manuale anche ad alta specializzazione, e di tener ben presenti le richieste e i bisogni del mercato del lavoro; ribadito poi che non bastano a riformare l'Università accademiche riaffermazioni di autonomia e di libertà del sapere o provvedimenti ristretti al mondo docente, si sofferma sui problemi degli studenti, sulle ragioni che sono alla base del loro atteggiamento di contestazione, sull'esigenza di distinguere tra la situazione esistente nelle diverse università. Avanza quindi l'ipotesi di un maggior collegamento dell'Università con il settore dei beni culturali, attraverso eventualmente la costituzione di una apposita facoltà in modo da offrire una guida scientifica agli organi preposti alla tutela dei beni in parola: ciò a suo avviso potrebbe aprire utile spazio all'occupazione dei giovani.

In rapporto peraltro alla mole dei problemi che i punti precedentemente trattati coinvolgono, prospetta l'opportunità di risolvere intanto le situazioni improcrastinabili, esprimendosi in modo problematico circa la adozione — nel momento presente — di una riforma globale.

L'oratore passa quindi a considerare i problemi del personale docente: sottolinea il lavoro svolto — a tutti i livelli — dalle persone che comunque svolgono attività didattica e di ricerca dell'Università; esprime quindi riserve circa il permanere — nel progetto governativo — di elementi di discriminazione nei confronti di una fascia di docenti, e sottolinea l'esigenza di tener presenti, per quanto riguarda i cosiddetti precari, le aspettative che si sono venute a creare nell'attuale situazione. Accenna infine all'istituzione dei dipartimenti, alla necessità di favorire (eliminando l'attuale dispersione di fondi), la ricerca scientifica nell'Università, al dottorato di ricerca (i cui connotati, come delineati dal disegno di legge n. 663, lo inducono a forti riserve). Conclude ribadendo l'esigenza di riordinare il funzionamento dell'Università italiana, de-

mocratizzandone la vita e collegandola con gli enti locali.

Il senatore Masullo, rilevato come l'Università sia oggi al centro di profonde contraddizioni, legate alla trasformazione della società, si sofferma a delineare i caratteri della vecchia università nata con la riforma di Humboldt nel 1810; rileva come sia venuta oggi a scomparire la funzione « sacerdotale » del docente, funzionale — nel quadro della società borghese da cui quell'Università fu generata — alla formazione di professionisti e di funzionari dello Stato aventi anch'essi caratteri « sacerdotali ». Il docente non si pone più ora come educatore, e l'Università più che tempio di cultura è oggi — usando un termine tecnico delle scienze fisiche — uno « scambiatore di energia », luogo di scambio d'informazione critica, che in quanto favorisca una critica dell'informazione ivi scambiata diventa di nuovo un luogo di formazione. È questa la meta — ad avviso dell'oratore — verso cui andare: in tale prospettiva nè il professore nè lo studente possono più essere soltanto tali; ciò per gli studenti si ha sia nei riguardi di coloro che intanto svolgono un lavoro, sia come educazione permanente, mentre per i docenti il senatore Masullo immagina un servizio circolare alternativo, tra ricerca e esperienza professionale.

Si sofferma quindi su alcuni temi, in relazione ai quali riscontra carenze di soluzioni in taluni dei provvedimenti in esame. Riguardano l'esigenza programmatica, che andrebbe vista nei suoi diversi livelli (di lungo, medio e breve termine) e collegata all'autonomia universitaria, che per essere reale deve essere — afferma il senatore Masullo — autonomia delle singole università, in un rapporto dialettico tra Consiglio nazionale universitario, Consiglio regionale universitario e singole università. Rilevato poi un altro limite dei provvedimenti nel non avere stabilito il numero massimo di studenti per ateneo (in base al quale programmare poi le nuove sedi), si sofferma sulla struttura dipartimentale, rilevando come essa non si debba esaurire in un mutamento nominalistico che mantenga l'attuale situazione; osserva quindi che la politicizzazione — non in sen-

so partitico — e la democratizzazione delle università devono essere massime ai livelli riguardanti la vita dell'Ateneo, ma ben dosate a livello di strutture capillari, per non creare ostacoli alle attività didattiche e di ricerca. Espresa quindi la propria preferenza per la proposta socialista relativa allo stato giuridico dei docenti, che con i ruoli ad esaurimento consente di non inquinare il modello del docente con i necessari aggiustamenti di carattere transitorio, l'oratore critica infine l'assenza, nei disegni di legge in esame, di una adeguata programmazione della spesa, lamentando che la percentuale di spesa dedicata alla istruzione superiore non abbia tenuto conto della diffusione di essa determinatasi negli ultimi decenni.

Seguono brevi interventi del presidente Spadolini in merito alla presenza del tema della programmazione universitaria, nei suoi vari aspetti, nel documento sull'istruzione allo studio nei colloqui politici in corso, nonché del sottosegretario Buzzi, circa l'effettiva incidenza della spesa per l'istruzione superiore. Ne prende atto il senatore Masullo, che sottolinea peraltro come il Gruppo cui appartiene non è rappresentato nei colloqui politici cui ha fatto riferimento il Presidente.

Il senatore Plebe afferma in primo luogo che ha ritenuto di ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 18 (che riproduceva altro provvedimento presentato nella passata legislatura) in quanto se prima delle « misure urgenti » dell'ottobre 1973 era ancora possibile operare una scelta tra la vecchia università di carattere competitivo (che egli avrebbe desiderato conservare, migliorandola) e una università di nuovo tipo, oggi non resta che prendere atto della situazione creatasi attraverso i provvedimenti di immissione in ruolo degli aggregati e degli idonei nei concorsi per assistente universitario, nonché in seguito all'esito dei concorsi per 2500 posti di professore di ruolo. Con tali misure si è — a suo avviso — sconvolto irreversibilmente il vecchio modello di università.

Data quindi l'attuale situazione, egli si dichiara favorevole all'istituzione di un ruolo unico di docenti, che elimini le ingiustizie

e le differenze introdotte con misure provvisorie poi divenute per il passar del tempo definitive; è altresì favorevole alla struttura dipartimentale, ma mette in guardia dal rischio che strutture superdipartimentali — da lui considerate superflue data l'effettiva diminuzione di valore del titolo di studio universitario — riducano i dipartimenti a istituti policattedre; esprime poi riserve circa l'introduzione di tre livelli di titoli di studio. Concludendo il senatore Plebe afferma l'opportunità di andare nel senso di una gestione collaborativa e non più competitiva della vita universitaria, ed in tale prospettiva di semplificare gli organi collegiali previsti dai progetti di riforma, che presentano il pericolo di creare nuove gerarchie e nuovi baroni.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente  
SPADOLINI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Buzzi.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

- « **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « **Misure per la riforma dell'Università** » (486), di iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » (653), di iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (686), di iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;

« Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;

« Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, decimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso questa mattina.

Intervengono i senatori Mascagni, Urbani e Zito.

Il senatore Mascagni tratta il tema della riforma delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'accademia di arte drammatica e dell'accademia di danza, disciplinato nel titolo VI del disegno di legge governativo.

La considerazione fondamentale svolta dall'oratore riguarda il loro trasferimento al livello universitario che, egli afferma, non potrebbe essere accolto con favore, qualora non venissero affrontati i problemi di contenuto che esso sottintende, appunto al fine del superamento delle attuali condizioni di arretratezza del settore scolastico in questione. Egli teme cioè che la trasformazione « universitaria » delle strutture superiori dell'istruzione artistica si fermi all'aspetto formale-giuridico, e che ogni questione di contenuto venga delegata al Governo.

L'oratore sostiene infatti la tesi che il processo di revisione approfondito ed ampio che è necessario per l'istruzione artistica, richieda invece un confronto tra settori interessati, forze politiche e sindacali, anche per scongiurare soluzioni che potrebbero, alla fine, risultare indulgenti, se non demagogiche e corporative.

I senatori comunisti, prosegue il senatore Mascagni, non sono peraltro contrari alla delega al Governo: chiedono che essa non

sia « in bianco », ma sorretta e guidata da precisi criteri direttivi, del resto — egli dice, riferendosi all'intervento del senatore Boggio — secondo una indicazione emersa anche in seno al Gruppo democratico cristiano insieme con la ventilata possibilità di uno stralcio e di un'ampia indagine riguardante il settore.

Il senatore Mascagni passa quindi ad alcune considerazioni su temi specifici, ponendo in evidenza due esigenze fondamentali: quella della unitarietà e globalità della riforma — che deve affrontare congiuntamente i due momenti, della formazione e della professionalizzazione — e quella del superamento delle attuali condizioni di chiusura e di separazione in cui è oggi tenuta l'istruzione artistica, non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti degli altri settori dell'istruzione. Egli afferma, su questo secondo punto, che l'unità culturale costituisce condizione necessaria per restituire all'istruzione artistica la sua capacità di formare realmente il cittadino e, insieme, l'operatore artistico, in grado di affrontare la problematica oggi, sempre più ampia.

Ne deduce la necessità di una scuola profondamente rinnovata, non ripetitiva, ma attiva, che realizzi l'unità della teoria e della pratica, aperta alle esigenze della società in movimento, ed altresì rispettosa dei caratteri di specificità che sono peculiari, appunto, all'istruzione artistica.

Un altro problema affrontato dal senatore Mascagni è quello dello sviluppo programmato dell'istruzione artistica, per il superamento dello sviluppo spontaneistico (se non di tipo clientelare) e per una distribuzione delle istituzioni perequativa, rapportata sia alle reali esigenze di progresso culturale del paese, sia alle sue disponibilità, e coordinata a livello regionale (e anche interregionale) riguardo ai vari tipi di insegnamento.

Specifiche indicazioni sono poi fornite dall'oratore in ordine ai singoli settori della istruzione artistica: egli auspica fra l'altro il superamento dell'attuale impostazione basata sull'insegnamento cattedratico e sulla immediata professionalità nel settore delle arti visive; per i conservatori di musica ri-

tiene necessario l'abbandono della concezione ottocentesca basata più sul virtuosismo concertistico che non su una solida formazione musicale e su una conoscenza della multiforme realtà del divenire musicale. Conclude indicando, quale obiettivi della istruzione artistica rinnovata, l'autentico arricchimento della vita culturale del nostro paese, il rinnovamento dei livelli professionali, una maggiore sollecitazione, nei confronti dei giovani, a intraprendere attività che la riforma stessa dovrà liberare dalle attuali incerte prospettive e adeguatamente riqualificare.

Il senatore Urbani dichiara preliminarmente di porsi il fine di individuare i punti sui quali le varie forze politiche risultano maggiormente disponibili e ciò in vista di quell'avvicinamento necessario per la elaborazione in tempi reali dell'atteso progetto di riforma.

Il primo argomento che egli affronta è quello dei titoli di studio.

Prende atto del generale riconoscimento della necessità di revisione, ed esprime l'avviso che, come punto di riferimento debbano a tal fine essere assunti i contenuti qualitativi di professionalità ai quali i titoli stessi vanno riconnessi, in vista della congruità ottimale da assicurare al rapporto fra domanda e offerta. Alla stregua di tale punto di riferimento egli ritiene non convincente il pluralismo di livelli proposto nel progetto Malfatti, indicando come preferibile la soluzione alternativa (suggerita appunto nel disegno di legge d'iniziativa dei senatori comunisti) che riconosce alla scuola secondaria superiore un'ampia capacità di qualificazione professionale, da completare con brevi corsi integrativi gestiti a livello regionale.

Il senatore Urbani, sempre a proposito dei titoli di studio, ritiene che la laurea, al termine di un corso quadriennale o quinquennale di studi universitari, debba rappresentare ancora l'elemento distintivo del livello superiore della preparazione, caratterizzato da una capacità di lavoro autonomo, inventivo e creativo legittimante, fra l'altro, la stretta connessione fra ricerca e didattica propria degli studi universitari.

In tale ottica egli colloca pertanto la necessaria rivalutazione dei titoli di studio, non solo a livello di laurea ma anche di diploma intermedio, questo inteso peraltro non quale primo gradino preliminare al titolo superiore, ma quale titolo ad esso alternativo e sufficiente a se stesso, ed indica in tale soluzione, se non la via maestra per la rivalutazione del titolo di studio superiore, quanto meno la condizione essenziale per imboccarla.

Passando all'argomento della programmazione universitaria — che egli collega al precedente in quanto anch'essa ordinata al fine della qualificazione del « prodotto » culturale e della individuazione di sbocchi professionali adeguati ai diversi gradi di istruzione — il senatore Urbani si sofferma sulla esistente frattura fra qualificazione professionale ad alto livello ed università, frattura — egli dice — determinata dalla incapacità, via via apparsa sempre più palese, dell'università di qualificare personale in funzione delle reali esigenze dello sviluppo del paese. L'università oggi è in grado solo di sfornare laureati o destinati ad occupazioni prevalentemente impiegatizie o, *tout court*, alla disoccupazione: una grave disfunzione — ribadisce l'oratore — che fatalmente si è ripercossa sulla stessa identità degli studi superiori, mettendo in crisi anche l'altro ruolo, ad essi assegnato, di promozione della cultura.

Le cause di tale crisi, prosegue il senatore Urbani, non dipendono né dal processo di scolarizzazione di massa né dalla liberalizzazione degli accessi (come in genere si dice), che semmai hanno accentuato e non causato la lamentata dequalificazione, ma vanno fatte risalire invece allo stesso modello di sviluppo « consumistico » ipotizzato negli anni '60, fideisticamente sicuro della irreversibilità della espansione e da fronteggiare tutt'al più con un crescente numero di personale laureato. Non vi è motivo di sorpresa, quindi, se il fallimento di quella ipotesi di sviluppo abbia reso perversa la situazione delle università, tramutatesi in aree di parcheggio e di pesante pressione sui settori impiegatizi.

A questo punto il senatore Urbani accenna all'accordo politico in corso di elaborazione fra i partiti dell'arco costituzionale ed al punto in cui significativamente si riconosce la necessità di abbandonare il collegamento automatico fra titolo di studio e progressione nelle carriere e quindi si domanda se debba essere di conseguenza abbandonato anche il principio dell'università (e della scolarizzazione) di massa, come in sostanza fanno i sostenitori del numero chiuso o (più elusivamente) coloro i quali accreditano la irreversibile connessione fra scuola di massa e abbassamento del livello culturale degli studi, e si fanno sostenitori quindi di istituzioni alternative ed elitarie « di alta cultura », che costituiscano la (reale) « sede primaria della ricerca scientifica ».

A giudizio dell'oratore, l'università di massa soddisfa una prospettiva positiva e democratica — di aspirazione diffusa alla cultura e di autentica promozione sociale — che una moderna società non solo non deve reprimere con soluzioni autoritarie, ma deve affrontare in modo adeguato.

È anche per tali motivi che il senatore Urbani ritiene poco convincente il progetto di dottorato di ricerca, inteso come titolo di studio di terzo livello, altamente selettivo, separato aristocraticamente e non organicamente connesso con tutto il sistema formativo universitario, destinato pertanto, egli afferma a creare una gerarchia nel sapere e a mettere in movimento un processo di formazione selettiva delle alte qualificazioni (e quindi anche della classe dirigente).

Un progetto di dottorato di ricerca — prosegue — non a caso inserito in un certo tipo di dipartimento, voluto come sede di ricerca, che solo « collabora » con l'attività didattica, e non stabilisce invece il necessario collegamento, appunto, fra ricerca e insegnamento.

Proseguendo nel suo dire, il senatore Urbani affronta, in connessione con il precedente argomento, il tema fondamentale della programmazione universitaria. Egli precisa che con la programmazione i senatori comunisti intendono non porre dei limiti alla libertà dell'università, ma superare una fase di spre-

chi e avviare un processo di risanamento, essenziale, tra l'altro, anche per la realizzazione di quel nuovo modello di sviluppo che è ormai universalmente riconosciuto necessario per il superamento della crisi e per il rilancio dell'occupazione e della produzione.

Dopo alcune considerazioni sull'esigenza di una particolare qualificazione professionale come condizione di avvio della riconversione di tutto il nostro sistema in conformità con le sue esigenze di occupazione e di progresso economico, sociale e civile — nei suoi vari settori dell'agricoltura, dell'industria, del terziario produttivo — il senatore Urbani rileva come, alla luce di tali considerazioni, sempre meno convincenti appaiano i meccanismi spontanei di autoregolamentazione, e sempre più necessari invece risulti una programmazione intesa a mobilitare energie, a incanalare positivamente forze che ora si esprimono nella protesta e a suscitare l'impegno di quanti si sono abbandonati alla passività. Di qui la necessità di una qualificazione degli studi universitari rispettosa delle reali esigenze di cambiamento della società, attuata con meccanismi di incentivazione e di disincentivazione degli accessi, omogenei sia alle prospettive future sia alle realtà attuali.

In questo senso egli ritiene che il programma di cui al disegno di legge dei senatori comunisti validamente si ponga l'obiettivo di una nuova università partendo, con senso di « moderazione » da una seria verifica delle risorse e delle disponibilità, e proponendo, sulla base dell'accertamento delle esigenze, la individuazione degli indirizzi da incentivare.

Il senatore Urbani aggiunge poi che in tale quadro programmatico va anche risolto il problema dell'inquadramento dei docenti.

Sul tema della libertà dell'insegnamento e della ricerca, poi, giudica legittime molte delle preoccupazioni espresse in materia (specie nei settori umanistici). Tuttavia egli ritiene che due considerazioni meritino particolare riflessione: il franco riconoscimento della obsolescenza del sistema monocratico imperniato sulla cattedra e sull'istituto, unitamente alla necessità della collegialità delle decisioni, sulla base delle competenze e del

confronto dei programmi in primo luogo; in secondo luogo lo stretto nesso esistente nell'insegnamento superiore tra ricerca e didattica.

Passando ad altre considerazioni, il senatore Urbani invita ad un confronto di fondo sui diversi criteri con cui il problema della programmazione universitaria è stato risolto nei due progetti, comunista e del Governo, e quindi passa ad esaminare il tema della competenza delle regioni, dicendo di non comprendere perchè questa debba essere aprioristicamente rifiutata, ignorando le attribuzioni costituzionali non solo dei compiti inerenti al diritto allo studio, ma anche di quelli relativi all'assetto del territorio, che tanta importanza hanno nelle regioni in cui vi sia una pluralità di sedi universitarie.

Sottolinea ancora tra gli elementi che militano a favore di uno stretto collegamento tra l'università e le regioni, alcuni settori di competenza regionale (aggiornamento e qualificazione professionale; istruzione ricorrente; tutela dei beni culturali e ambientali) nei quali le università sono chiamate a svolgere compiti qualificanti, non tanto con una azione diretta ma quali centri propulsori di indirizzo culturale per una socializzazione della cultura scientifica: è in questo senso, conclude, che si pone il consiglio regionale universitario previsto dal disegno di legge comunista, al fine di legare più direttamente la scienza ai problemi della società, dando nuovi e validi compiti ai docenti universitari.

Il senatore Zito rileva in primo luogo la esigenza di un vasto accordo politico per la soluzione dei problemi dell'università: ciò non solo per la impossibilità di dare risposte complete ai problemi universitari da parte di una sola forza politica, ma soprattutto perchè l'università costituisce oggi, essa stessa, un grande problema politico la cui soluzione esige la collaborazione di tutte le componenti sociali.

L'esigenza di non prescindere dalla dura realtà in cui ci si trova non deve peraltro — continua l'oratore — trattenere da soluzioni coraggiose che rifondino l'università italiana in maniera adeguata al diverso ruolo che è chiamata a svolgere, oggi che la

scienza è divenuta la principale forza di produzione e che sull'università si riversa una crescente domanda da parte di ogni settore del paese. In questa situazione viene a cambiare anche la tradizionale figura dello studente, più legato al mondo del lavoro, e la università si avvia a diventare un grande servizio sociale: egli ritiene che in questa prospettiva — che è alla base del disegno di legge socialista — vadano valutate alcune delicate questioni su cui ci si è intrattenuti nel dibattito in corso.

Il senatore Zito si sofferma quindi sulla esigenza di programmazione, denunciando la carenza di governo della scuola negli ultimi anni e criticando talune misure prese dal Ministro della pubblica istruzione in questi ultimi tempi, al di fuori di ogni disegno programmatico: tali i recenti disegni di legge in materia di nuove sedi universitarie, il più volte ricordato accordo tra i sindacati e il Ministro della pubblica istruzione in tema di personale docente delle università, la recentissima decisione di sospendere per due anni le iscrizioni di studenti stranieri alle università italiane; accenna poi all'esigenza di regolamentare gli accessi all'università anche in relazione al problema della distribuzione degli studenti tra le varie sedi universitarie, materia per la quale il disegno di legge socialista prevede una competenza del consiglio regionale universitario.

Ultimo tema su cui si sofferma il senatore Zito riguarda il personale docente: sottolineato che i nuovi compiti delle università comportano un cambiamento anche della figura del docente (ciò che rende comprensibili alcune resistenze), che non può certo essere inteso come la fine dell'autonomia della scienza, in relazione all'introduzione del ruolo unico dei docenti universitari accenna alla normativa prevista nel disegno di legge socialista sottolineando che punto essenziale è il richiedere — per divenire docenti — titoli sufficienti accertati severamente e attraverso pubblici concorsi. Per quanto attiene poi al delicato tema della libertà didattica e di ricerca scientifica osserva che tale libertà va senz'altro garantita contro ogni arbitrio politico o di un eventuale assemblearismo, ma che non può

cento configurarsi come esenzione da ogni responsabilità nei confronti così degli studenti come — in generale — della società; ribadisce quindi la piena disponibilità del Gruppo socialista alla ricerca di soluzioni ai problemi che si pongono in questo campo sottolineando peraltro l'esigenza di uno sforzo collettivo, a tal fine, dei docenti universitari. Infine, avviandosi a conclusione, il senatore Zito sottolinea la grande incidenza che ha — a suo avviso — l'introduzione del tempo pieno e di precise incompatibilità per i docenti, al fine di giungere a quella severa regolamentazione della materia che l'attuale situazione richiede: ciò che non vuol dire affatto tendere all'isolamento dell'università, auspicando egli invece la massima mobilità orizzontale tra università e società.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 giugno alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La Commissione tornerà a riunirsi domani, alle ore 18, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 728.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

### AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Vice Presidente  
TRUZZI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
l'agricoltura e le foreste Lobianco.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme in materia di contratti agrari** » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« **Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto** » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« **Norme sui contratti agrari** » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri.

« **Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune** » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri.

« **Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricole** » (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Truzzi, riepilogato il dibattito che ha avuto luogo, esprime vivo apprezzamento per l'intenso lavoro svolto, con notevole impegno e in tempi brevi, dall'apposita Sottocommissione ed in particolare dal relatore Fabbri che, sintetizzando in una organica elaborazione i contributi dati dalle varie parti politiche, ha predisposto un testo unificato. Tale testo — sul quale i membri della Sottocommissione hanno espresso ampia convergenza, pur non disgiunta da qualche riserva su alcuni specifici punti — verrà trasmesso per il parere alle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup> nonché alla Giunta per gli affari europei.

Il relatore Fabbri, accingendosi ad illustrare il contenuto del testo unificato, rileva che un aspetto interessante del lavoro svolto dalla Sottocommissione è stato quello della collegialità, che ha consentito uno sforzo di sintesi e di unificazione idoneo ad affrontare e superare i complessi problemi posti dalla necessità di aggiornare la disciplina legislativa in materia di contratti agrari. Scelte fondamentali nella impostazione dei lavori della Sottocommissione sono state, prosegue l'oratore, la trasformazione dell'affitto in strumento di dimensione europea nei rapporti fra proprietà della terra e impresa coltivatrice, nonché l'abolizione del regime di proroga — che per più di trenta anni ha caratterizzato la nostra legislazione sui contratti agrari — con un predeterminato termine di durata. Si è altresì posta cura di adottare, nella redazione della normativa,

espressioni della maggiore chiarezza possibile, che riescano direttamente comprensibili agli operatori, evitando in tal modo l'appesantimento del contenzioso.

Il relatore Fabbri passa quindi ad illustrare analiticamente l'articolato del testo, ripartito in tre titoli.

Il titolo I — comprendente disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei fondi rustici — concerne: al capo I (articoli dall'1 al 7) la durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, singoli o associati, per un periodo minimo di 16 anni; la durata dei contratti in corso fissata in anni 12, 14 e 16 a seconda della data di inizio del rapporto; l'affitto particellare relativo a contratti aventi ad oggetto appezzamenti di terreno non costituente, neppure nell'insieme, una unità poderale; la riconduzione tacita; il recesso dal contratto di affitto e i particolari casi di risoluzione; la definizione di coltivatore diretto e i casi di equiparazione a quest'ultimo. Al capo II, concernente modifiche della disciplina dell'equo canone (articoli dall'8 al 12) sono previsti: la rivalutazione del canone, per la quale la Commissione tecnica centrale, tenendo anche conto dei dati ufficiali relativi al mutamento di valore della moneta, impartirà direttive per la determinazione da parte delle Commissioni tecniche provinciali, entro il 30 marzo di ogni anno, i coefficienti di adeguamento in aumento o in diminuzione; la revisione provvisoria dei redditi catastali; la determinazione triennale da parte delle Commissioni tecniche provinciali di tabelle per il canone di equo affitto per zone agrarie omogenee, mediante l'adozione di coefficienti di moltiplicazione dei redditi imponibili da un minimo di 24 fino ad un massimo di 85 volte lo stesso reddito imponibile; la determinazione dei coefficienti sarà rapportata alla necessità di assicurare un'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e di riconoscere un giusto compenso ai capitali investiti; la delega alle Regioni di attribuire coefficienti aggiuntivi, fino a un massimo di 20 punti, al fine di una maggiore perequazione del canone di affitto; regolamento di casi particolari.

Sono altresì previste: al capo III (articoli dal 13 al 16) ulteriori disposizioni per l'affitto a coltivatore diretto — in particolare

è prevista la proroga del contratto di affitto in determinati casi in cui l'affittuario coltivatore diretto abbia eseguito a sue spese miglioramenti —; al capo IV (articoli dal 17 al 20) norme sull'affitto a conduttore non coltivatore diretto.

Il relatore Fabbri prosegue illustrando il titolo II (articoli dal 21 al 31) nel quale sono contenute norme sulla conversione della mezzadria, della colonia parziaria e della compartecipazione in affitto: è prevista, in particolare, entro due anni dall'entrata in vigore della nuova normativa, la trasformazione in affitto, a richiesta di una delle parti, dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria. È questo, sottolinea l'oratore, uno dei principali punti qualificanti del provvedimento sul quale si è manifestata l'ampia convergenza della Sottocommissione.

Sono previsti poi, sempre al titolo II, l'applicazione della nuova normativa a tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della stessa e aventi per oggetto la concessione dei fondi rustici; la non operatività della conversione quando nella famiglia del mezzadro, del colono o del compartecipante non vi sia almeno una unità attiva di età inferiore a quella pensionabile; la prelazione per l'acquisto delle scorte e disposizioni in favore dei piccoli concedenti.

Il relatore Fabbri illustra il contenuto del titolo III (articoli dal 32 al 45), concernenti disposizioni generali relative a: diritto di ripresa del proprietario coltivatore e del proprietario agronomo; risoluzioni per trasformazioni agrarie; indennizzo in favore dei concessionari; obbligo del tentativo stragiudiziale di conciliazione; armonizzazione con il nuovo diritto di famiglia; particolari tipi di contratti per i quali si esclude l'applicazione della nuova normativa; aiuti finanziari alle Regioni per la concessione di adeguate provvidenze creditizie e contributive in favore dei mezzadri e dei coloni che abbiano trasformato il loro rapporto in affitto. In ordine ad alcuni specifici punti di dette disposizioni generali, sottolinea l'oratore, sussistono esigenze di ulteriori momenti di riflessione ed approfondimento.

Conclude prospettando l'opportunità che la discussione di merito sull'articolato pro-

posto dalla Sottocommissione sia preceduta da una pausa di riflessione che consenta ai singoli Gruppi di valutare il testo appena esposto e di definire la propria posizione.

Il presidente Truzzi, rilevata la complessità della materia in discussione, concorda con l'esigenza prospettata dal senatore Fabbri in ordine alle valutazioni che i singoli Gruppi dovranno dare. Si tratta adesso, egli aggiunge, di portare a compimento il lavoro finora compiuto, utilizzando ogni utile accorgimento e positivo contributo per rendere la nostra legislazione in materia di contratti agrari più rispondente alle moderne esigenze sociali ed economico-produttive del settore agricolo nonchè più conforme agli stessi indirizzi della giurisprudenza costituzionale.

Il senatore Zavattini si associa alle espressioni di apprezzamento del presidente Truzzi sui lavori svolti dalla Sottocommissione e in particolare del relatore Fabbri. Concorde altresì sulla opportunità di una breve pausa di riflessione che consenta ai Gruppi di esaminare il testo proposto, prima che la Commissione proceda all'esame di merito dell'articolato.

Il senatore Brugger fa presente la necessità che il testo, nelle parti in cui fa riferimento alle Regioni, sia opportunamente completato con l'indicazione delle Province di Trento e Bolzano.

Seguono brevi interventi dei senatori Mazzioli, Scardaccione, Pala e del relatore Fabbri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente  
de' Cocci.*

*Interviene il Ministro del commercio con  
l'estero Ossola.*

*La seduta ha inizio alle ore 17.*

## SEGUITO DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO IN MATERIA DI BILANCIA COMMERCIALE

Il presidente de' Cocci, rilevata la concomitanza dei lavori della Commissione con la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 693, concernente l'estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi, che investe delicati problemi di principio ai quali la Commissione stessa è particolarmente interessata, propone di rinviare alla prossima seduta il seguito del dibattito sia per consentire a tutti i componenti di partecipare al suddetto dibattito, sia per dare ad esso adeguato respiro.

Il ministro Ossola dichiara di essere pienamente disponibile e la Commissione decide che il seguito del dibattito sulle dichiarazioni del Ministro del commercio con l'estero si svolga nella seduta di mercoledì 6 luglio, alle ore 17.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## LAVORO (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Vice Presidente  
MANENTE COMUNALE*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
il lavoro e la previdenza sociale Cristofori.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti a favore dei lavoratori marginali in agricoltura** » (627), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri.

(Esame e rinvio).

Il senatore Ferralasco riferisce sul disegno di legge, chiarendo innanzi tutto che per lavoratori « marginali » devono intendersi quelli occupati alle dipendenze di aziende agricole in attività diverse dalla coltivazione

del fondo e dall'allevamento del bestiame ovvero addetti a macchine mosse da agenti inanimati. Prosegue quindi sottolineando la particolare situazione in cui versano tali lavoratori a seguito della legge n. 114 del 1974 con la quale è stata eliminata ogni distinzione a fini assicurativi tra lavoratori agricoli tradizionali e lavoratori marginali in agricoltura. Questi ultimi venivano in precedenza inquadrati nel settore dell'industria ed assicurati secondo la normativa vigente per tale settore (contributi calcolati sulla retribuzione effettiva). Intervenuta la citata legge, con il sistema degli elenchi nominativi vigenti in agricoltura, la contribuzione ha luogo invece sulla base del salario medio convenzionale. Da qui sorge la necessità di salvaguardare i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge numero 114 del 1974, prevedendosi a tal uopo che sulla differenza tra salario convenzionale e salario effettivo venga corrisposta l'aliquota vigente per i lavoratori dell'industria. Conclude quindi osservando che la decorrenza prevista nell'articolo 1 del disegno di legge dovrebbe essere spostata al 1° agosto 1977 e proponendo che la Commissione chieda il trasferimento alla sede deliberante.

Segue la discussione.

Il senatore Cazzato ritiene che siano necessari ulteriori elementi conoscitivi prima di concludere l'esame anche perchè riesce difficile individuare allo stato attuale quanti siano i lavoratori interessati al provvedimento.

Il senatore Romei, dopo aver anch'egli precisato quali siano i lavoratori marginali in agricoltura, illustra l'articolo 20 della legge n. 114 del 1974. Rilevata poi una certa analogia con i disegni di legge nn. 369 e 480 (concernenti l'inquadramento previdenziale dei lavoratori dipendenti da imprese cooperative agricole), osserva che non appare opportuno risolvere il problema previdenziale con provvedimenti puramente settoriali, essendo preferibile cercare di addivenire ad una soluzione unitaria e generale.

Il senatore Garoli, premesso che il problema che il disegno di legge intende risolvere non è certo teorico, esprime l'opinione che la Commissione dovrebbe essere messa

in grado di avere ulteriori elementi conoscitivi e, fatta una richiesta in tal senso al rappresentante del Governo, osserva anch'egli che non appare opportuno affrontare il problema con provvedimenti settoriali; esso andrebbe invece risolto in modo globale ed unitario.

Il senatore Dalle Mura ritiene estremamente difficile che le norme del disegno di legge in esame possano essere inserite tra quelle dei disegni di legge nn. 369 e 480; si tratta in questo caso di un vero e proprio provvedimento di sanatoria che ha particolari motivazioni e risponde a finalità di giustizia; pertanto è favorevole a che la Commissione lo esamini separatamente.

Interviene quindi il sottosegretario Cristofori. L'oratore, pur non disconoscendo la esistenza del problema, osserva innanzi tutto che le norme proposte (in particolare l'articolo 2) si prestano a suscitare rilievi di incostituzionalità analoghi a quelli che portarono alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge n. 334 del 1968 (sentenza n. 185 del 1976). Osserva quindi che il disegno di legge potrebbe opportunamente essere esaminato assieme ai disegni di legge nn. 369 e 480, con i quali è connesso. Si dichiara infine contrario alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Segue un breve intervento del presidente Manente Comunale, che riassume le posizioni sin qui emerse.

Prende quindi la parola nuovamente il relatore Ferralasco, che, con riferimento all'intervento del senatore Cazzato, fa presente che il disegno di legge riguarda un numero limitatissimo di lavoratori ed è diretto sostanzialmente ad operare una sanatoria nei loro confronti. Non condivide inoltre l'opinione espressa dal rappresentante del Governo circa i presunti rilievi di incostituzionalità a cui l'articolo 2 potrebbe dar luogo.

Il senatore Romei esprime perplessità sulla opportunità che il problema dei lavoratori marginali venga risolto sulla base delle norme previste nel disegno di legge. Dopo aver anch'egli ricordato la sentenza n. 185 del 1976 della Corte costituzionale, osserva che

sarebbe preferibile — anche con riferimento ai disegni di legge nn. 369 e 480 di cui è relatore — che il problema dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori in agricoltura venisse risolto tenendo conto dei salari effettivi (ai fini della contribuzione) qualora ci si trovi in presenza di aziende agricole dotate di una struttura organizzativa imprenditoriale tale da non giustificare più il ricorso ai salari medi convenzionali; infatti in questi casi la retribuzione può essere ben conosciuta anche perchè, com'è noto, sulla base delle leggi tributarie tali aziende rilasciando il modello 101 agiscono in veste di sostituti d'imposta. Naturalmente — conclude l'oratore — vanno sempre applicate le aliquote contributive proprie dell'agricoltura, giacchè non può disconoscersi l'appartenenza a tale settore dei lavoratori di cui trattasi. Ritiene infine che sia preferibile soprassedere per il momento alla richiesta della sede deliberante e propone un breve rinvio dell'esame.

Interviene successivamente il senatore Labor che, pur dichiarandosi d'accordo per un brevissimo rinvio, osserva tuttavia che non si può continuare a ricercare l'alibi delle soluzioni globali, tralasciando la soluzione di singoli problemi concreti, quando è purtroppo notorio che le grandi riforme non vengono portate avanti in Parlamento.

Il senatore Ziccardi invita il rappresentante del Governo a compiere una valutazione complessiva del disegno di legge in esame e di quelli concernenti l'inquadramento previdenziale dei dipendenti delle cooperative agricole, soprattutto tenendo conto delle conseguenze finanziarie nei riguardi dell'INPS.

Il sottosegretario Cristofoni ribadisce ulteriormente quanto ha avuto già modo di far presente alla Commissione, sottolineando altresì che il problema va risolto in armonia con i principi e con il sistema previdenziale vigenti per tutti i lavoratori dell'agricoltura e senza sottovalutare la portata e le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale più volte citata. Ragioni di opportunità politica consiglierebbero, a suo avviso, di rinviare di una settimana l'ulteriore esame del disegno di legge.

Interviene infine il senatore Ferralasco che ribadisce il suo punto di vista: non appare opportuno che il disegno di legge venga esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 369 e 480, anche se l'ulteriore esame del provvedimento potrebbe aver luogo contemporaneamente agli altri.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

## IGIENE E SANITA (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il Ministro della sanità Dal Falco.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,25.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli Enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria » (202-B), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Seguito della discussione e approvazione).

Il presidente Ossicini comunica che le Commissioni affari costituzionali e lavoro hanno trasmesso il proprio parere favorevole sul disegno di legge; avverte altresì che all'articolo 1 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati è stata introdotta una correzione, essendo state aggiunte al secondo comma, dopo la parola « Bolzano », le seguenti altre: « per quanto di loro competenza ».

Prende quindi la parola il relatore Del Nero per replicare agli oratori intervenuti nel corso della discussione generale. Il relatore, dopo aver ribadito il convincimento che le imprecisioni senza dubbio presenti nel disegno di legge sono giustificate dalla ri-

strettezza dei termini imposti dalla necessità di approvare il provvedimento prima della data del 30 giugno, auspica che appositi ordini del giorno di natura interpretativa contribuiscano a superare in pratica le anzidette difficoltà. Soffermandosi sulle varie questioni sollevate dagli oratori intervenuti nella seduta di ieri, egli conviene, tra l'altro, sulla opportunità che all'espressione « sentite le confederazioni sindacali nazionali » contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge, sia attribuito il significato di un intervento di carattere consultivo, in una trattativa che vede come protagonisti principali, da una parte, le Regioni ed il governo, dall'altra, le organizzazioni sindacali di categoria. Quanto alla questione concernente l'insorgere di un eventuale contenzioso tra gli enti mutualistici e le Regioni, ritiene che il problema possa essere superato sia facendo appello alla responsabilità degli interessati e alla volontà delle forze politiche di attuare effettivamente la riforma sanitaria, sia attraverso le direttive che dovranno essere emanate dal comitato centrale per la liquidazione previsto dall'articolo 4 del disegno di legge. L'attività dell'organo anzidetto, prosegue il senatore Del Nero, potrà essere anche utilmente esplicitata al fine di evitare la possibile insorgenza di un contenzioso concernente la gestione del personale sanitario. A quest'ultimo riguardo prospetta anche la opportunità di un ordine del giorno che armonizzi le disposizioni del provvedimento con quelle contenute nella legge 20 marzo 1965, n. 70, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, garantendo al personale degli enti mutualistici, nella delicata fase del trasferimento di esso alle Regioni, il normale svolgimento della carriera e l'uniformità di trattamento giuridico ed economico.

Dopo aver quindi riaffermato la necessità che in detto periodo transitorio sia garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale sia all'interno che all'esterno del sistema sanitario in corso di realizzazione, si sofferma sulla questione concernente il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, osservando che la previsione

del numero chiuso nel mercato del lavoro, lamentata dal senatore Pinto, trova una giustificazione nella finalità di realizzare una migliore distribuzione del personale medico nel territorio nazionale nonché in quella di razionalizzare, con conseguenze positive anche sul piano qualitativo, il rapporto medico-mutuati. Sottolineata infine la necessità che il comitato centrale di liquidazione svolga un compito attivo impartendo le opportune direttive che impediscano il verificarsi di situazioni di disparità di trattamento tra Regione e Regione relativamente al personale medico ospedaliero ed aver convenuto sul rilievo che le convenzioni vigenti permangono sostanzialmente, pur con le modifiche che le Regioni riterranno opportune, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, auspica che si realizzi un fattivo impegno di tutte le parti politiche nel senso di un superamento dei disagi inevitabilmente connessi alla fase transitoria di passaggio dal sistema attuale a quello ipotizzato dalla riforma sanitaria.

Prende quindi la parola il ministro Dal Falco il quale, rilevato che l'esauriente replica del relatore lo esime da una puntuale disamina delle questioni emerse nel corso del dibattito, dichiara la propria disponibilità ad informare la Commissione, eventualmente anche in una seduta da convocarsi nella prossima settimana, circa l'andamento dei lavori relativi al disegno di legge sulla riforma sanitaria presso l'altro ramo del Parlamento. Dopo aver quindi sottolineato l'importanza che a tal fine riveste l'approvazione del disegno di legge n. 202-B, che di essa rappresenta un cardine fondamentale, rileva che la soluzione di rispettare la data prevista dall'articolo 12-bis, ultimo comma, della legge n. 386 del 1974, attraverso l'istituzione del comitato centrale di liquidazione di cui all'articolo 4 del disegno di legge, in alternativa al drastico passaggio delle funzioni amministrative degli enti mutualistici alle Regioni o al rinvio in attesa dell'attuazione del servizio sanitario nazionale, è parsa preferibile sia al Governo che alle stesse Regioni interessate. Quanto al suddetto comitato centrale — la cui costituzione e il cui funzionamento avverranno con la massima sol-

lecitudine — il ministro Dal Falco si dichiara disponibile ad illustrare alla Commissione, entro il mese di settembre, la futura attività ed i problemi pratici che dovessero insorgere. Soffermandosi quindi sulla questione del rapporto ottimale medico-assistiti, egli ricorda l'esistenza di uno specifico impegno del Governo — condiviso da vari rettori ed atenei — di modificare la disciplina del corso di laurea in medicina nel senso della introduzione del numero programmato. Dopo aver quindi rilevato che in base ai dati statistici, risultanti da una recente indagine cui hanno partecipato le categorie interessate, il personale mutualistico non dovrebbe superare allo stato le 65.000 unità, il Ministro si sofferma sulla questione concernente il diritto all'esercizio della libera attività professionale dei medici degli ospedali e dei polyclinici convenzionati, nonché per quelli degli istituti a carattere scientifico. A tale riguardo precisa che la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 12 del disegno di legge non può, se correttamente intesa, suscitare particolari perplessità: la norma infatti, che interpreta la nota sentenza della Corte costituzionale vertente sulla materia, non vuole porre in discussione il diritto all'esercizio della libera attività professionale ma piuttosto prevedere la necessità di una sua disciplina. Quanto infine all'opportunità di un'armonizzazione del disegno di legge con i decreti delegati di trasferimento previsti dalla legge n. 382 del 1975, il ministro Dal Falco comunica che è intenzione del Governo stralciare da essi da parte concernente la materia sanitaria ed assistenziale in attesa dell'entrata in vigore della riforma.

Si passa quindi alla votazione dei singoli articoli, che vengono approvati senza discussione, e dopo che il senatore Pinto ha dichiarato la propria contrarietà all'articolo 9.

Il presidente Ossicini avverte che si procederà alla votazione sull'intero disegno di legge non appena perverrà il parere della Commissione bilancio, ancora mancante, e comunica altresì che sono stati presentati numerosi ordini del giorno.

Il senatore Merzario propone che la seduta sia brevemente sospesa per consen-

tire un breve esame degli anzidetti ordini del giorno.

La Commissione concorda.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,30, viene ripresa alle ore 12,15).*

Il presidente Ossicini dà lettura dei seguenti ordini del giorno:

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

rilevato che le emanande norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici non possono comportare limitazione alcuna per i diritti derivanti al personale stesso dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

atteso che da parte dei predetti enti, nonostante sia ampiamente trascorso il termine previsto dall'articolo 25 della citata legge n. 70 non sono state ancora emanate le deliberazioni previste dalla stessa legge per l'ordinamento del personale dipendente;

rilevato altresì che numerosi enti non hanno neppure dato piena attuazione alle norme transitorie del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 411 concernenti la attribuzione delle nuove qualifiche e del trattamento economico spettanti al personale con effetto dal 1° ottobre 1973, a norma dell'articolo 45 della menzionata legge n. 70,

impegna il Governo a superare ogni remora nell'attuazione da parte degli enti mutualistici delle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, numero 411, avvalendosi — se necessario — del potere di sostituzione espressamente previsto dall'articolo 25 della predetta legge n. 70, sicchè anche nei confronti del personale dei predetti enti sia realizzata quella uniformità di trattamento giuridico ed economico cui è finalizzata la citata legge n. 70 e che costituisce il presupposto per evitare, nella delicata fase del trasferimento del personale anzidetto nelle nuove strutture del servizio sanitario, illegittime disparità di

trattamento, con conseguente pregiudizio per l'avvio della riforma sanitaria ».

(0/202-B/1/12) PITTELLA, MINNOCCI, ROCCAMONTE, CRAVERO, PINTO

« La Commissione igiene e sanità del Senato, sensibile di fronte al problema dell'urgenza legata al disegno di legge 202-B, ma anche preoccupata di evitare contrasto di competenza per decisioni su affari comuni relativi sia a funzioni trasferite sia a quella non trasferite (esempio promozioni, affari relativi al centro meccanografico),

invita il Governo a emanare tempestivamente circolari in merito, che diano sufficiente chiarezza e che precisino le modalità di assorbimento dei compiti fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria ».

(0/202-B/2/12) PITTELLA, MINNOCCI, CRAVERO

« La Commissione igiene e sanità del Senato, rilevato che attualmente è consentito l'accesso alle Convenzioni anche ai medici a rapporto di impiego continuativo con gli enti locali, con gli enti di previdenza, prevenzione ed assistenza, ed ai medici dipendenti dalla Amministrazione militare, se pur con le opportune limitazioni dovute al loro orario di lavoro,

impegna il Governo a garantire nella stipula delle Convenzioni uniche tale possibilità anche a queste categorie, nella disciplina di cui al punto 4 dell'articolo 9 ».

(0/202-B/3/12) CRAVERO, DE GIUSEPPE, PITTELLA, ROCCAMONTE, COSTA, DEL NERO, TRIFOGLI

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

atteso che il diritto alla libera professione si acquisisce all'atto del conseguimento, mediante esame di Stato, dell'abilitazione professionale;

che peraltro nell'articolo 12 della legge 202-B è garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici degli ospedali e dei Policlinici convenzionati, nonché per quelli degli Istituti a carattere scientifico;

auspicando che tale norma trovi il suo giusto riconoscimento per tutti i sanitari nell'ambito della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale;

onde evitare in sede regionale difformi interpretazioni per una normativa che deve rimanere comune per tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo e le Regioni ad assicurare l'esercizio di tale diritto nell'ambito degli accordi nazionali ».

(0/202-B/4/12) CRAVERO, BOMPIANI, DE GIUSEPPE, RUFFINO, COSTA, RAMPA, TRIFOGLI, DEL NERO

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

impegna il Governo a voler tener nel debito conto la partecipazione della FNOM alle trattative per la stipula della convenzione unica nazionale con i medici. Quanto sopra tenendo conto della obbligatorietà per i medici di essere iscritti agli ordini dei medici per partecipare a qualsiasi concorso o per adire a qualsiasi lavoro ».

(0/202-B/5/12) CRAVERO, COSTA, RUFFINO

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

impegna il Ministro della sanità a voler far garantire la continuità delle convenzioni con i medici nonché gli ospedali pubblici e privati, i policlinici universitari, gli istituti a carattere scientifico e gli ambulatori gestiti da società professionali, allo scopo di non creare vuoti nella erogazione dell'assistenza ».

(0/202-B/6/12) COSTA, CRAVERO, RUFFINO

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

premesso che il paragrafo 5 dell'articolo 9, così come modificato dalla Camera dei deputati potrebbe prestarsi ad equivoci interpretazioni,

impegna il Governo a voler fare interpretare — in sede di stipula di convenzione nazionale — la incompatibilità limitatamen-

te alla partecipazione al capitale sociale delle case di cura o industrie farmaceutiche ».

(0/202-B/7/12)

COSTA, RUFFINO

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

impegna il Governo a voler trovare sollecita dignitosa sistemazione a tutti i dipendenti degli Enti mutualistici in via di scioglimento ».

(0/202-B/8/12)

COSTA, CRAVERO

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

rilevato che i principi contenuti nell'articolo 3 del disegno di legge non possono comportare limitazioni per i diritti derivanti dal personale stesso dalla legge 20 marzo 1965, n. 70 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè per gli interessi e le legittime aspettative nell'ambito della normale dinamica del rapporto d'impiego;

atteso che molti enti, nonostante sia ampiamente trascorso il termine previsto dall'articolo 25 della citata legge n. 70, non hanno ancora emanato le deliberazioni previste dalla stessa legge per l'ordinamento del personale dipendente;

rilevato altresì che numerosi enti non hanno neppure dato piena attuazione alle norme transitorie del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 411

impegna il Governo a superare ogni remora nell'attuazione da parte degli enti mutualistici delle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, avvalendosi — se necessario — del potere di sostituzione espressamente previsto dall'articolo 25 della presente legge n. 70, sicchè anche nei confronti del personale dei predetti enti sia garantito il normale svolgimento della carriera e sia realizzata quella uniformità di trattamento giuridico ed economico cui è finalizzata la legge n. 70 e che costituisce il presupposto per evitare, nella delicata fase del trasferimento del personale anzidetto nelle nuove

strutture del servizio sanitario, illegittime disparità di trattamento, con conseguente grave pregiudizio per l'avvio della riforma sanitaria ».

(0/202-B/9/12) CRAVERO, DE GIUSEPPE, DEL NERO, RAMPA, COSTA, TRIFOGLI

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

visti gli articoli 7 e 8 con i quali si indicano le categorie con le quali si prevede la stipulazione di accordi nazionali-tipo per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie stesse,

rilevato che esiste una prassi che precisa quali sono le categorie interessate e le organizzazioni sindacali che le rappresentano

rilevato che l'elencazione di cui all'articolo 7 non può interpretarsi come tassativa

invita il Governo a promuovere le trattative con tutte le categorie e organizzazioni sindacali che hanno firmato i precedenti accordi ».

(0/202-B/10/12)

CRAVERO DEL NERO

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

atteso che durante il periodo di liquidazione degli enti mutualistici si dimostrerà estremamente necessaria un'azione di coordinamento e di direttiva onde evitare disagi ed incertezze del personale dei predetti enti nonchè conflittualità di competenze tra gli enti e tra gli stessi e le Regioni;

rilevato che le linee fondamentali di programmazione, i tempi, le modalità e la disciplina del servizio, presidi e strutture sanitarie nonchè l'utilizzo del personale dovranno avere in detto periodo uniformità di indirizzo e particolare coordinamento,

invita il Governo in attuazione del proprio potere di indirizzo e coordinamento a proporre al Comitato centrale di cui all'articolo 4 tempistiche direttive per la gestione dell'assistenza sanitaria in attesa della approvazione della legge di riforma sanitaria

e per il rispetto dei diritti quesiti e delle legittime aspettative del personale dipendente o convenzionato con gli enti ».

(0/202-B/11/12) DEL NERO, RAMPA, CRAVERO, RUFFINO, DE GIUSEPPE, TRIFOGLI

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

con riferimento al quinto comma dell'articolo 4 della presente legge, atteso che gli enti mutualistici dei lavoratori autonomi hanno competenza a carattere provinciale, per cui appare inattuabile il progetto di riparto tra le regioni dei beni, del personale, e qualsiasi altro rapporto,

impegna il Governo e il Comitato di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 della presente legge a voler precisare che la norma ha valore per gli enti a struttura nazionale con conseguente esclusione degli enti a struttura provinciale, i cui beni e personale saranno ripartiti fra le strutture del servizio sanitario nazionale sulla base di quanto disporrà la legge istitutiva del servizio stesso ».

(0/202-B/12/22) RUFFINO, COSTA, RAMPA, DE GIUSEPPE, CRAVERO, TRIFOGLI

Il senatore Del Nero, relatore alla Commissione, si esprime favorevolmente sul primo degli ordini del giorno, proponendo tuttavia che, data la sostanziale identità con l'ordine del giorno 0/202-B/9/12, i firmatari concordino una formulazione unica in cui quest'ultimo risulti assorbito. Dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori Bellinzona, Costa, Rampa, Pittella e Ruffino, la Commissione approva, con il parere favorevole del ministro Dal Falco, il seguente ordine del giorno (che assorbe l'ordine del giorno 0/202-B/9/12):

« La Commissione igiene e sanità del Senato:

rilevato che i principi contenuti nell'articolo 3 del disegno di legge non comportano

limitazioni per i diritti derivanti al personale stesso dalla legge 20 marzo 1965, n. 70 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè per gli interessi e le legittime aspettative nell'ambito della normale dinamica del rapporto d'impiego;

atteso che da parte dei predetti enti, nonostante sia ampiamente trascorso il termine previsto dall'articolo 25 della citata legge n. 70, non sono state ancora emanate le deliberazioni previste dalla stessa legge per l'ordinamento del personale dipendente;

rilevato altresì che numerosi enti non hanno neppure dato piena attuazione alle norme transitorie del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 411, concernenti l'attribuzione delle nuove qualifiche e del trattamento economico spettanti al personale con effetto dal 1° ottobre 1973, a norma della menzionata legge n. 70

impegna il Governo a superare ogni remora nell'attuazione da parte degli enti mutualistici delle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, avvalendosi — se necessario — del potere di sostituzione espressamente previsto dall'articolo 25 della predetta legge n. 70, sicchè anche nei confronti del personale dei predetti enti sia realizzata quell'uniformità di trattamento giuridico ed economico cui è finalizzata la citata legge n. 70 ed il normale svolgimento di carriera e che costituisce il presupposto per evitare, nella delicata fase del trasferimento del personale anzidetto nelle nuove strutture del servizio sanitario, illegittime disparità di trattamento, con conseguente pregiudizio per l'avvio della riforma sanitaria ».

(0/202-B/1/12) PITTELLA, MINNOCCI, CRAVERO, ROCCAMONTE, PINTO, RAMPA, DEL NERO, TRIFOGLI, RUFFINO, COSTA

Si passa quindi all'esame del secondo ordine del giorno: il relatore, nel dichiararsi sostanzialmente favorevole, prospetta l'opportunità di una più adeguata formulazione. Dopo interventi dei senatori Bellinzona e Ciacci, la Commissione accoglie l'ordine del

giorno nella seguente nuova formulazione, proposta dal senatore Pittella:

« La Commissione igiene e sanità del Senato,

invita il Governo ad emanare tempestivamente circolari atte ad evitare contrasti di competenze relativamente ad affari comuni sia alle funzioni trasferite sia a quelle non trasferite ».

(0/202-B/2/12) PITTELLA, MINNOCCI, CRAVERO

Accolti quindi gli ordini del giorno numero 0/202-B/3/12 e 0/202-B/4/12, dopo le dichiarazioni favorevoli del relatore e del ministro Dal Falco (il primo con la sostituzione, alla terz'ultima riga, della parola: « garantire » con la parola: « sostenere ») si passa all'esame dell'ordine del giorno 0/202-B/5/12.

Dopo le dichiarazioni del relatore e del Ministro — il quale ritiene l'ordine del giorno superfluo e fonte di equivoci, non essendo dubitabile che la partecipazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici alla trattativa per la stipulazione della convenzione unica nazionale debba avvenire con pienezza di poteri — il senatore Costa trasforma l'ordine del giorno in raccomandazione.

Dopo il ritiro dell'ordine del giorno 0/202-B/6/12 da parte del senatore Costa, si passa all'esame dell'ordine del giorno 0/202-B/7/12.

Il relatore Del Nero si dichiara contrario, ritenendo la formulazione dell'ordine del giorno sostanzialmente incompatibile con il n. 5 dell'articolo 9 del disegno di legge. Concorde il ministro Dal Falco. Dopo un dibattito nel quale intervengono in senso favorevole i senatori Costa, Ruffino, e in senso contrario i senatori Merzario e Pinto, la Commissione approva l'ordine del giorno con l'astensione del relatore e dopo che il senatore Costa ha soppresso nell'ultima parte di esso le seguenti parole: « o industrie farmaceutiche ».

Dopo il ritiro dell'ordine del giorno 0/202-B/8/12 da parte del senatore Costa, la Commissione approva gli ordini del giorno

0/202-B/10/12 e 0/202-B/11/12 cui si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il ministro Dal Falco: il primo senza modifiche, il secondo con l'introduzione delle seguenti parole dopo l'ultima: « per assicurare la continuità delle vigenti convenzioni con gli ospedali pubblici e privati, i policlinici universitari, gli istituti a carattere scientifico e gli ambulatori e laboratori convenzionati ».

Si passa quindi all'esame dell'ordine del giorno 0/202-B/12/12. Il relatore Del Nero si dichiara favorevole mentre il ministro Dal Falco ritiene inopportuno il riferimento all'inattuabilità del progetto di riparto dei beni degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi. Concorde il senatore Pinto. Il senatore Ciacci prospetta l'ipotesi che l'ordine del giorno debba essere ritenuto inammissibile ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, in quanto contrasta con l'articolo 4 del disegno di legge, già approvato dalla Commissione.

Dopo interventi in senso contrario all'ordine del giorno dei senatori Bellinzona e Pittella, il senatore Ruffino, nel presupposto che sia pacifica l'interpretazione secondo la quale l'attività del comitato centrale per la liquidazione, di cui all'articolo 4, debba essere riferita esclusivamente agli enti a carattere nazionale, trasforma l'ordine del giorno in raccomandazione. Il ministro Dal Falco lo accoglie pertanto come raccomandazione.

Il presidente Ossicini, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,20, viene ripresa alle ore 18,15).*

Il Presidente comunica che è pervenuto il parere anzidetto. Con tale parere — egli precisa — la Commissione bilancio non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento, sottolineando peraltro che la normativa in esame lascia assolutamente aperto ed insóluto il problema di una più definitiva valutazione degli oneri globali connessi alla fase di avvio della riforma sanitaria. Non essendo comunque tale parere, così come formulato, ostativo dell'ulteriore corso, il presi-

dente Ossicini pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Dopo la dichiarazione di astensione del senatore Pecorino — contrario agli articoli 9 e 12 — la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Murmura, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia » (745), d'iniziativa dei deputati Riz ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*);

« Accettazione ed esecuzione del Protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973 » (503) (*alla 3ª Commissione*);

« Proroga della delega di cui all'articolo 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno » (757), d'iniziativa dei deputati Giglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5ª Commissione*);

« Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (738), d'iniziativa dei deputati Chiarante ed altri; Tesini ed altri, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*);

« Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo

dell'edilizia residenziale pubblica » (765), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani » (776) (*alla 8ª Commissione*);

« Legge quadro e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere » (671), d'iniziativa dei senatori Bondi ed altri (*alla 10ª Commissione*);

« Norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli Enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria » (202-B), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 12ª Commissione*);

b) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, relativa al riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo » (690), approvato dalla Camera dei deputati, (*alla 4ª Commissione*);

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata » (691), (*alla 4ª Commissione*);

c) *rinvio dell'emissione del parere sul disegno di legge:*

« Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 » (695) (*alla 7ª Commissione*).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Legge quadro e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere » (671), d'iniziativa dei senatori Bondi ed altri (alla 10<sup>a</sup> Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1977, n. 254, concernente modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 351, recante nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana » (778), approvato dalla Camera dei deputati (alla 10<sup>a</sup> Commissione);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (765), approvato dalla Camera dei deputati (alla 8<sup>a</sup> Commissione).

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta » (379) (alla 1<sup>a</sup> Commissione);

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (588) (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica » (725) (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria » (202-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri e dei deputati Morini ed altri (alla 12<sup>a</sup> Commissione);

c) *parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:*

« Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 » (578), d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alla 6<sup>a</sup> Commissione) (nuovo parere);

d) *rimessione alla Commissione dei disegni di legge:*

« Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa dei senatori Nencioni e Plebe (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Misure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1<sup>o</sup> ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663) (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri (alla 7<sup>a</sup> Commissione);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali » (770), approvato dalla Camera dei deputati (alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>);

e) rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:

« Emissione di biglietti di Stato a corso legale da lire 50, lire 100 e lire 200 » (60), d'iniziativa dei senatori Cipellini e Lepre (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Disciplina delle offerte pubbliche di acquisto o di cambio di azioni o di obbligazioni convertibili in azioni » (372), d'iniziativa del senatore Valiante (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Disciplina della cessione dei pacchetti di controllo di titoli quotati in borsa » (524),

d'iniziativa dei senatori Aletti ed altri (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico » (546), d'iniziativa dei senatori Sarti e Segnana (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Disciplina della responsabilità dei Conservatori dei registri immobiliari » (594), d'iniziativa dei senatori Assirelli e De Giuseppe (alla 1<sup>a</sup> Commissione);

« Provvedimenti urgenti per combattere l'evasione tributaria con la partecipazione diretta degli enti locali all'accertamento » (615), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

« Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (765), approvato dalla Camera dei deputati (alla 8<sup>a</sup> Commissione).

---

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

---

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 30 giugno 1977, ore 16

---

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Giovedì 30 giugno 1977, ore 10

---

**Commissioni riunite**

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio,  
partecipazioni statali)

e

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

*Giovedì 30 giugno 1977, ore 10 e 17*

---

**Commissioni riunite**

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

e

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

*Giovedì 30 giugno 1977, ore 12*

---

**1<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza  
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale  
dello Stato e della pubblica Amministrazione)

*Giovedì 30 giugno 1977, ore 10*

---

**6<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 30 giugno 1977, ore 11,30*

---

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Giovedì 30 giugno 1977, ore 18*

---

**8<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavori pubblici, comunicazioni)

*Giovedì 30 giugno 1977, ore 9,30*

---

---

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle  
Commissioni parlamentari alle ore 23,45*